



TORNATA DEL 29 MAGGIO 1874

Presidenza TORRE ARSA.

SOMMARIO — *Congedi* — *Rinnovamento della votazione a squittinio segreto dei progetti di legge: Riforma del Monte di Pietà di Roma; Modificazioni alle tasse di registro e bollo, ed alla legge sulle assicurazioni e sui contratti vitalizii, e votazione a squittinio segreto dei progetti di legge; Convenzione per l'accollo e la escavazione delle miniere di Terranera e Calamita nell'isola d'Elba; Appalto dello Stabilimento salifero e balneario di Salso* — *Proposta del Senatore Chiavarina, approvata* — *Seguito della discussione sul progetto di legge per modificazioni all'ordinamento dei Giurati ed alla procedura nei giudizi davanti la Corte d'Assise* — *Considerazioni del Senatore Maggiorani in risposta al Senatore Conforti e al Relatore* — *Replica del Senatore Conforti* — *Discorso del Ministro di Grazia e Giustizia* — *Parole dei Senatori Maggiorani e Conforti per fatti personali* — *Chiusura della discussione generale* — *Approvazione dell'articolo 1* — *Considerazioni dei Senatori Tecchio e Gallotti all'art. 2.* — *Osservazioni e proposte del Senatore Maggiorani* — *Dichiarazioni ed osservazioni del Relatore* — *Proposta di rinvio del Senatore De Falco* — *Emendamenti proposti dal Senatore Chiesi, combattuti dal Senatore De Filippo (dell'Ufficio Centrale)* — *Emendamento proposto dal Senatore Lauzi, combattuto dal Senatore Verga (dell'Ufficio Centrale)* — *Ritiro dell'emendamento Lauzi* — *Reiezione degli emendamenti Chiesi* — *Approvazione dell'articolo 2* — *Presentazione di tre progetti di legge dichiarati d'urgenza* — *Ripresa della discussione* — *Approvazione degli articoli 3, 4 e 5* — *Considerazioni del Senatore Trombetta sull'alinea 2 dell'articolo 6* — *Annullamento della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, il Presidente del Consiglio, ed i Ministri degli Esteri, dell'Interno, della Guerra e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, che viene approvato.

Atti diversi.

I Senatori Arese e Borromeo, chieggono il congedo di un mese per motivi di salute, e il

Senatore Strozzi di 11 giorni per motivi di famiglia che viene loro dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Ora si rinnoverà la votazione a squittinio segreto dei progetti di legge sulla riforma del Monte di Pietà di Roma, e sulle modificazioni alle tasse di registro e bollo ed alla legge sulle assicurazioni e sui contratti vitalizii, e si farà pure la votazione di altri due stati discussi nella tornata di ieri, cioè sulla convenzione per l'accollo e l'escavazione delle miniere di Terranera e Calamita nell'isola d'Elba, e sull'appalto dello Stabilimento salifero e balneario di Salso.

(Il Senatore, Segretario, Manzoni fa l'appello nominale.)

Si lasceranno aperte le urne per quei signori Senatori che sopravverranno.

Ha la parola il Senatore Chiavarina.

Senatore CHIAVARINA. Ieri l'onorevole Ministro dell'Interno ha presentato un progetto di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per il trasporto delle ceneri di Carlo Botta nel tempio di S. Croce a Firenze.

Questo progetto di legge, non solo già era stato esaminato l'anno scorso dal Senato, ma era perfino già stato nominato l'Ufficio Centrale che doveva riferirne.

Ora, io pregherei il Senato perchè, ad esempio di altri precedenti, venisse, per riferire su questo progetto, incaricato lo stesso Ufficio Centrale che già ebbe altra volta ad occuparsene.

PRESIDENTE. Domando al Senato se la proposta del Senatore Chiavarina è appoggiata.

Chi l'appoggia, sorga.

(Appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

Chi approva la proposta del Senatore Chiavarina, sorga.

(Approvato.)

L'Ufficio Centrale per riferire su quel progetto di legge era composto dei signori Senatori Chiavarina, De Filippo, Amari conte, Borgatti, Amari professore.

Seguito della discussione del progetto di legge sull'ordinamento dei Giurati.

Si riprende ora la discussione del progetto di legge sull'ordinamento dei Giurati.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Faccio riflettere al Senatore Maggiorani che egli ha già parlato due volte, e che senza consentimento del Senato non può avere la parola una terza volta.

Senatore MAGGIORANI. Io non intendo fare un discorso, ma solo dire poche parole di risposta al signor Senatore Conforti ed al signor Relatore della Commissione su quanto hanno detto ieri in merito alle mie osservazioni.

PRESIDENTE. Sembrandomi che il Senato sia disposto ad ascoltarlo, do la parola al Senatore Maggiorani.

Senatore MAGGIORANI. Io prendo la parola solamente per dichiarare al Senato che non sono rimasto convinto dalle ragioni addotte dall'onorevole Senatore Conforti e nemmeno da quelle aggiunte dall'onorevole Relatore della Commissione.

Io credo ancora che la sospensione, a cui io ieri accennava, e che era il fondamento del mio discorso si possa attuare. Ed anzi mi pare che lo stesso onorevole signor Ministro Guardasigilli sia quasi consenziente, perchè io trovo nel suo progetto di legge presentato alla Camera dei Deputati questa espressione:

« Non la mera esistenza di un fatto ne costituisce il carattere criminoso, ma sibbene il suo carattere morale che emerge dall'animo col quale l'agente ha operato; pur tuttavia la separazione è possibile ecc. »

Il Ministro adunque conviene che è possibile la separazione del fatto fisico dalla intenzione morale, dall'indole criminosa, e questo era il fondamento del mio discorso.

Oltre a ciò a me pare che questa divisione sia già attuata in alcune legislazioni poichè come già ieri accennai fra gli allegati che il Ministro ha unito al progetto di legge v'è quello di Ginevra: ora, secondo il procedimento dei giudizi penali dei Giurati a Ginevra la prima formola è questa: *N. N. è colpevole di avere commesso il tale omicidio o il tal altro crimine?* Dunque l'omicidio è un fatto compiuto su cui non si può tornar sopra; per conseguenza mi pare che si possa attuare questa separazione del fatto fisico fondamentale dall'autore del reato, dall'intenzione, dalla premeditazione, dalle circostanze attenuanti, insomma da tutto il complesso morale; mi pare adunque che il giudizio sul primo possa darsi dalla scienza, dalla sezione d'accusa, sul secondo dai Giurati nel giorno del dibattimento.

Oltre a ciò io farei riflettere che fra i dati fisici che si allegano come prove, ve ne sono alcuni d'indole affatto transitoria, i segni per esempio del parto recente: questo si può constatare dopo un giorno o due e non 8 o 10 mesi dopo che il fatto criminoso accadde, e appunto tanto tempo suol decorrere innanzi che la causa sia portata innanzi ai Giurati.

Dopo 8 o 10 mesi questo fatto transitorio è scomparso e non c'è più modo di verificarlo. E così dicasi delle tracce di sangue in seguito

a ferite, così della deflorazione recente. Vi sono insomma parecchi fatti d'indole transitoria sui quali non si può tornare. Ora, con qual concordanza di principii per alcuni fatti non vi si può tornar sopra, per altri sì? Io dunque credo sempre attuabile questa separazione del fatto tecnico dal carattere morale dell'accusa.

Ieri l'onorevole Conforti diceva che si sarebbe tornato al tempo dei privilegi e dei giudizi segreti, permettendo alla sezione di accusa di spiegare il suo potere affermando che il fatto, per esempio, dell'omicidio o dell'infanticidio è accaduto, senza ulteriore discussione.

Io prendo la libertà di osservare che negli atti della sezione d'accusa vero segreto non vi è. La istruttoria è comunicata al difensore dell'accusato, poi si ricorre alle perizie: e può chiamarsi segreto questo?

Si è parlato di privilegio.

Ma dov'è il privilegio?

Le Commissioni esaminatrici delle Università sono veri Giurì temporanei, ma sono essi privilegiati? Vi sono titoli, visono attribuzioni, ma non privilegi. Questi Giurì temporaneamente hanno un voto definitivo e pronunciano una sentenza. Dunque come si fa per le Commissioni esaminatrici, mi pare che si potrebbe fare per i Magistrati delle Sezioni di accusa riguardo alla esistenza del fatto principale che costituisce il reato.

Per conseguenza non saprei vedere una impossibilità di attuare questa separazione; e mi pare che studiandola un poco si farebbe un gran bene alla istituzione, si salverebbe da un naufragio di cui essa è minacciata. Gl'inconvenienti infatti si ripetono ogni giorno, e ve n'è uno anche recente. Verrà il momento in cui l'opinione pubblica si dichiarerà affatto contraria, perchè la Giuria come vige al presente, tende a corrompere il paese.

E giacchè ho la parola dirò che quanto alla pubblicità delle Assise, mi pare che si dovrebbe mettervi un freno. È increscevole il vedere che nei giorni in cui si agitano le cause più clamorose si disertino le scuole; ma bisognerebbe almeno impedire che ci siano ammessi i minorenni, permettendone l'accesso alle persone adulte, che non sieno in grado di corrompersi e di perdere quel senso morale, sul quale è fondata la società. Pei giovanetti si corre il pericolo che vi apprendano i modi di delinquere e quelli di eludere la legge.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Le farò la stessa osservazione che feci all'onorevole Maggiorani; sarebbe la terza volta che Ella prende la parola; ma sono persuaso che il Senato vorrà ascoltarla.

Senatore CONFORTI. L'onorevole Maggiorani ieri disse che egli voleva che il fatto puramente rimanesse inconcusso e saldo come risulta dall'atto di accusa, e che nella pubblica discussione la difesa non potesse menomamente metterlo in dubbio.

Allora io dissi: ma in questo modo la difesa è mutilata, la difesa è impossibile; si rovescia il Codice da cima a fondo; non comprende l'onorevole Maggiorani che se si potesse attuare la sua idea, bisognerebbe fare un nuovo Codice?

E poi l'onorevole Maggiorani non riflette, che molte volte la prova specifica si confonde con la prova generica, per modo che quando sia ammessa la prova generica, la questione è già risolta ineluttabilmente.

Immaginate il caso dell'infanticidio: chi l'ha strangolato il bambino?

La madre medesima.

Secondo l'onorevole Maggiorani non si potrebbe dimostrare che non è avvenuto lo strangolamento; non si potrebbe dimostrare che non è avvenuta alcuna violenza sul corpicciuolo del bambino, e che il bambino è nato morto. Quindi la madre sarebbe condannata senza difesa.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Nella tornata di ieri, trattenuto nell'altro ramo del Parlamento, mi sono trovato nella penosa impossibilità di assistere alla vostra adunanza e di ascoltare i dotti discorsi con i quali è stata iniziata e portata anche molto innanzi la discussione generale di questo progetto di legge per modificazioni all'ordinamento dei Giurati.

Io sperava che il dovere che mi chiamava nell'altro ramo del Parlamento mi avrebbe anche concesso di trovarmi in Senato prima che si intraprendesse questa importante discussione.

La mia speranza andò fallita, ma ben posso tenermi sicuro che l'indulgenza del Senato vorrà scusare un'assenza del tutto involontaria e cagionata da necessità di servizio.

Dalle informazioni di cui mi è stato cortese

l'egregio mio collega il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e dai rendiconti della stampa periodica, ho potuto rilevare con molta soddisfazione che nella discussione generale non è sorta in questa gravissima Assemblea una voce la quale pur da lungi accennasse di voler impugnare l'istituzione dei Giurati.

Tutti coloro i quali presero parte alla discussione si chiarirono amici dell'istituzione e manifestarono soltanto il desiderio che vi fossero apportati alcuni miglioramenti e riforme, il che forma precisamente l'oggetto del disegno di legge che vi sta dinanzi.

Agli onorevoli Senatori Maggiorani e Conforti, che fecero alcune osservazioni generali già diede adeguata e savia risposta l'egregio Relatore e caro mio amico il Senatore Vacca, e ben'io potrei dispensarmi dall'aggiungere altre parole, chè non saprei dire nè più nè meglio, se il dovere d'ufficio non mi obbligasse a manifestare il pensiero del Governo sopra le osservazioni medesime.

L'onorevole Senatore Maggiorani, mosso da vivo amore di quell'arte di cui egli è così illustre cultore, vi proponeva una riforma la quale se può sembrare lieve in apparenza, sarebbe gravissima nelle sue conseguenze, ed introdurrebbe una vera rivoluzione nel nostro procedimento penale.

Io dubito che l'onorevole Senatore Maggiorani si sia reso un conto esatto ed intero di tutte le conseguenze a cui condurrebbe il sistema da lui vagheggiato; imperocchè se egli avesse potuto misurarne le conseguenze giuridiche, come egli ne ha certamente inteso e ponderato in tutta la loro ampiezza le conseguenze mediche, io dubito forte che egli avrebbe messo innanzi la sua proposta. Egli vorrebbe spezzare il giudizio del fatto, vorrebbe che la parte da lui qualificata tecnica fosse riservata al giudizio assoluto e sovrano delle persone dell'arte, e che ai Giurati si riservasse soltanto il giudizio morale del fatto stesso.

Questo sistema presenterebbe le più grandi difficoltà; e, a mio avviso, urterebbe in una impossibilità di fatto ed in una impossibilità di diritto.

A me pare che vi sia impossibilità di fatto nello scerverare il giudizio, che anche io dirò tecnico, dal giudizio morale.

Prescindo dalla difficoltà che certamente è

gravissima di avere collegi composti di valenti periti (*viri probatae artis et fidei*) che desiderava giustamente l'onorevole Maggiorani presso tutte le Corti d'Assise.

Ognuno sa come questi nobili e dotti rappresentanti della scienza medica non siano molto numerosi e non si trovino se non nelle principali città del Regno. Sarebbe quindi per lo meno assai difficile, per non dire impossibile, l'avere questi periti sempre pronti pel servizio della Giustizia in tutti quei luoghi dove seggono le Corti di Assise. Eppure l'onorevole Senatore Maggiorani ritiene come necessario che questi giudizi emanino sempre da coloro che rappresentano la scienza nel modo il più luminoso.

Nè sarebbe lecito opporre che questo giudizio possa essere dato anche da lungi; al contrario è da ritenersi che debba sempre essere dato là dove siede la Corte di Assise; imperocchè è d'uopo che i giudici siano posti in condizione di potere interrogare le persone dell'arte sopra tutti quei punti i quali possono influire sul loro giudizio.

Ma lasciando anche da parte, come io diceva, questa prima difficoltà, che pure sarebbe molto ponderosa, sarà poi egli possibile di separare il giudizio tecnico dal giudizio morale di un fatto?

Chi ignora che moltissime circostanze riguardanti precisamente le persone ritenute colpevoli di un determinato fatto influiscono e debbono influire anche nel guidare il giudizio dei periti? Molte circostanze relative alla ricerca degli autori del fatto sono raggi di luce che vengono ad illuminare i periti sopra i mezzi che hanno potuto servire a commettere il reato.

Per esempio, nell'avvelenamento, chi non vede che il conoscere ciò che è stato fatto ed i mezzi che dalla giustizia si suppongono adoperati dall'imputato o dagli imputati, può condurre il perito a formarsi più facilmente e più giustamente il criterio sopra il modo con cui l'avvelenamento abbia potuto essere commesso?

Ma il sistema dell'onorevole Maggiorani, per essere completo, non può a meno che essere esteso anche alle cause che influiscono sulla imputabilità, sul discernimento e sullo stato mentale dell'accusato. Ora, egli è evidente, che estendendo questo sistema sino ai giudizi sopra lo stato mentale dell'accusato, s'invade interamente il campo morale. Invece di tener

separati i due giudizi, si verrebbero indubitabilmente a confondere.

E se l'onorevole Maggiorani pensasse di poter escludere dal giudizio tecnico tutta la parte che direi psicologica, quella che riguarda lo stato mentale dell'imputato, si escluderebbe allora la parte più nobile di quel giudizio che egli vorrebbe veder riservato alla scienza e di cui si mostra tanto sollecito.

Che se la giustizia dovesse interamente affidarsi al giudizio dei periti nella parte che riguarda lo stato di sanità degli imputati, noi andremmo incontro ad un ben grave pericolo. Ognuno conosce quali strane dottrine siano nei nostri tempi venute alla luce intorno alle malattie mentali, ed alle diverse specie di pazzia; si è giunto perfino a ritrovare la pazzia ragionatrice; e vi sono stati sanitari i quali hanno creduto che malfattori davvero non ve ne siano, o ce ne siano ben pochi, e che in loro vece si abbia un gran numero di maniaci; e che quindi invece di fare degli stabilimenti penitenziari sarebbe meglio di accrescere gli spedali dei matti o manicomii.

Io vi confesso, o Signori, che non mi sentirei il coraggio di porre interamente nelle mani degli uomini dell'arte medica, per quanto io li rispetti, il giudizio intorno all'imputabilità degli accusati in quanto si attiene allo stato della loro mente. Io temerei, edotto dall'esperienza, di arrivare a risultati pratici, i quali sarebbero anche peggiori e più deplorabili di quelli che alcuni addebitano ai verdetti dei Giurati.

Ma io diceva che il voto dell'onorevole Senatore Maggiorani urta anche in una impossibilità di diritto; ed invero dove collocheremo noi questo giudizio tecnico, questo giudizio dei periti? L'onorevole Maggiorani lo vorrebbe collocare nello stadio dell'accusa; egli accennava che si dovesse fare tale giudizio nello stadio dell'accusa sicchè servisse poi di base e di norma invariabile nel giudizio definitivo.

Ma non si avvede l'onorevole Senatore Maggiorani che così facendo viene ad alterare il carattere e la natura del giudizio di accusa? Il giudizio di accusa nel sistema delle nostre leggi e per la sua indole dichiara unicamente che un cittadino si trova aggravato di tali indizi di reità da dover essere sottoposto ad un giudizio formale e pubblico. Ma non è proprio del giudizio di accusa di stabilire nulla che

nel giudizio definitivo più non debba essere chiamato ad esame, e che non possa essere interamente mutato e ritrattato.

Il nostro procedimento criminale si fonda essenzialmente su due grandi principii, l'oralità e la pubblicità, i quali sono talmente tutelari della giustizia, che ormai in nessun paese libero non sarebbe lecito porvi sopra la mano per menomarli od anche solo limitarli.

È quindi con gran sorpresa che intesi l'onorevole Maggiorani, antico liberale e certamente uomo che professa principii di vero liberalismo, manifestare il desiderio che le Corti di Assise seggano in segreto.....

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola per un fatto personale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. o che se non altro, l'intervento del pubblico sia limitato.

Probabilmente l'onorevole Maggiorani ora ha chiesto la parola per dirmi che io non ho colto bene il suo concetto, che egli non vuole il giudizio segreto, ma certamente egli accennò alla limitazione dell'intervento del pubblico davanti alle Assise. Io raccolsi le sue parole, e parmi che precisamente esso abbia detto, che si fuorvia il senso morale colla pubblicità dei dibattimenti, e che questi sono una scuola d'immoralità.

Se egli, come a me è sembrato, ha inteso di limitare in qualsiasi modo la pubblicità dei dibattimenti, ben gli posso osservare che anche in questo senso, io credo che l'onorevole Maggiorani non troverebbe guari seguaci in tutti coloro che amano le buone istituzioni giudiziarie.

Non si può adunque collocare questo giudizio tecnico nello stadio dell'accusa; ma si potrà collocare meglio nel giudizio definitivo? Io credo che la difficoltà si faccia anche maggiore.

Egli è già cosa molto difficile, e ad alcuni parve persino impossibile, il separare i due giudizi, quello del fatto da quello del diritto; in quel brano della mia Relazione di cui ha dato testè lettura l'onorevole Maggiorani, ho creduto di poter sostenere l'opinione, che la cosa è bensì difficile, e scabrosa, ma non impossibile; perocchè si può escogitare un tale sistema, il quale distingua la materia che è propria del fatto, e quindi di competenza dei Giurati, dalla parte del diritto che deve essere riservata ai

giudici legali. Ma sarà egli possibile poi di scindere anche il fatto stesso, e del giudizio sul fatto farne due, un giudizio tecnico, e un giudizio morale? Come sarà possibile di far camminare insieme questi giudizi? Avanti alle Corti di Assise si dovranno dunque fare due discussioni, una sulla questione tecnica e l'altra sulla questione morale. Ma quando il giudizio sulla questione tecnica fosse risolto in senso contrario all'accusato, chi tratterà poi i Giudici chiamati all'apprezzamento morale dell'accusa dal giudicare diversamente e dall'assolvere l'accusato, non aggiustando fede nella loro coscienza al giudizio del perito il quale abbia ritenuto come vera una circostanza costituente un elemento del reato o come imputabile l'accusato per il suo stato di mente?

E' quando si tratta di un giudice come è il Giurato, che non è obbligato a rendere nessuna ragione del suo giudizio, chi gli potrà chiedere conto di questa contraddizione col giudizio tecnico, la quale potrebbe molto facilmente accadere?

Io ripeto adunque che il sistema dell'onorevole Maggiorani, in pratica, urterebbe in tali difficoltà che, a mio avviso, non si possono superare, e ci condurrebbe a così grave sconvolgimento delle forme e delle regole de' nostri giudizi penali, che certamente non basterebbe il progetto di legge che vi sta dinanzi per provvedervi, ma bisognerebbe allargare di molto la tela, nè io so se mai potrebbe arrivare la nave in porto.

Per altro, io non negherò all'onorevole Senatore Maggiorani che qualche cosa ci sia da fare in ciò che riguarda le perizie giudiziarie. Non tacerò che le perizie giudiziarie, segnatamente da qualche tempo, sono argomento di pubblica preoccupazione ed anche di lamento. Non è bello lo spettacolo, al quale ci tocca non di rado di assistere, quello di una lunga schiera di periti che si dividono in due campi, gli uni dei quali sostengono una tesi, e gli altri la tesi contraria; gli uni, chiamati dall'accusa, trovano vero tutto ciò che l'accusa asserisce; gli altri, presentati dalla difesa, danno completa ragione alle allegazioni dei difensori. Questo è spettacolo che fa dolore a tutti coloro che s'interessano alle sorti della giustizia, e che perciò importerebbe di far cessare.

Io credo che, portata l'attenzione del legis-

latore sopra questo punto, si troverà materia ad utili riforme e si riconoscerà che le perizie, ove si rendano più morali, più imparziali, e, come è stato detto con esattezza, *impersonali*, quando cioè non parlino per conto dell'accusa o della difesa, ma rispondano unicamente alla giustizia che interroga la scienza, si potrà forse giungere a risultati più conformi ai desiderii dell'onorevole Senatore Maggiorani; si potrà dare alla scienza ciò che è della scienza, e alla giustizia, ossia ai giudici, ciò che ai giudici appartiene. Le perizie saranno fiaccole che illuminino la giustizia, non catene che ne leghino i giudizi.

Non lascerò quest'argomento senza sottoporre al Senato ancora un'osservazione la quale mi sembra che debba attenuare molto gli inconvenienti che l'onorevole Senatore Maggiorani teme dal sottoporre le perizie all'apprezzamento dei Giurati.

Convieni considerare che le perizie intorno al fatto in genere si assumono nel primo periodo della procedura, in cui la causa si trova davanti giudici legali. Il primo apprezzamento della perizia non si fa dai giurati, si fa da giudici togati i quali hanno dovuto pure studiare la medicina legale; essi sapranno certamente valutare, giusta i dettati della scienza, le ragioni che i periti hanno potuto addurre in un senso o nell'altro, e trarne utili norme nel pronunciare l'accusa. E stia pur sicuro l'onorevole Maggiorani che ogni volta che il giudizio dei periti fosse negativo sopra fatti che dovrebbero servir di base ad un'accusa, difficilmente si troveranno giudici legali che pronuncino l'accusa, eccettochè con maggiore ampiezza di lumi non sia stato confutato e modificato il primo giudizio. Quindi io credo che, considerate le cose sotto questo aspetto, vengano meno i pericoli ai quali vorrebbe porre un riparo col l'aiuto della scienza l'onorevole Maggiorani.

Mi resta ora a ragionare di quanto è stato detto da un altro egregio oratore, l'onorevole Conforti.

Mi rallegro innanzi tutto ch'egli abbia colta questa occasione solenne per chiarire le vere intenzioni da lui manifestate in un discorso che egli pronunziò in altra del pari solenne occasione. Egli diede a molti motivo di credere che fosse passato nel campo degli avversarii del Giurì, mentre in Italia era generalmente conosciuto come un amico della Giuria. Ieri egli

vi ha dichiarato francamente che le sue parole non furono bene intese, e che ha bensì espresso il desiderio che si introducessero delle riforme nella istituzione dei Giurati, quale noi l'abbiamo, ma che non ha pensato di condannare l'istituzione.

L'onorev. Conforti manifestava il desiderio che si studiasse un'altra istituzione, quale è quella dello scabinato, che parve in questi ultimi tempi acquistare qualche favore in Germania.

Io ho detto che mi rallegro coll'onorevole Senatore Conforti per le dichiarazioni da lui fatte; nè solo per lui mi congratulo, ma mi rallegro eziandio nell'interesse dell'istituzione che ha così conservato il suo potente appoggio; e mi rallegro infine nell'interesse della Magistratura, inquantochè mi sarebbe stato rincrescevole che nell'occasione a cui accennavo, un capo eminente del pubblico ministero avesse fatto segno alle sue censure una delle principali istituzioni giudiziarie e politiche dello Stato.

E poichè ho fatto cenno della simpatia mostrata dall'onorevole Conforti per lo scabinato dirò, cosa che egli non ignora certamente, come cioè i primi tentativi fatti nella terra nativa di questa istituzione per rimetterla in onore e ravvivarla, siano falliti precisamente in questi ultimi giorni.

Il Governo della Confederazione germanica si trovò obbligato a cedere dinanzi alla pubblica opinione, ed a ritirare la proposta di questa istituzione che la Germania non gradiva.

Alcuni Stati germanici dichiararono apertamente di preferire la Giuria allo scabinato. Io non dirò che siasi così pronunziata sopra questa istituzione l'ultima parola; me ne guarderei bene, perchè in questa materia di umani progressi è assai difficile il pronosticare. Ma certo i tempi non si mostrano per ora propizi a cambiare la Giuria nello scabinato.

E se l'onorevole Conforti ci faceva rimprovero di avere troppo leggermente imitato la Francia nel trasportare di là in Italia l'istituzione dei Giurati, guardiamoci dal meritarcì un altro rimprovero anche più grave di avere troppo facilmente fatta buona accoglienza ad un'istituzione appena salutata presso un'altra nazione e poi respinta.

Ma l'onorevole Conforti, mentre si dichiarava costante amico della Giuria, proferiva un giudizio, a mio parere, alquanto severo ed inesatto,

sul carattere della riforma che ora sta dinanzi al Senato.

Se le mie informazioni sono esatte, egli avrebbe detto che la riforma proposta non è propriamente una riforma; ma che, bene esaminata, sarebbe una negazione della Giuria, perchè riserva questo giudizio popolare a certe categorie di persone invece di lasciarlo nel dominio di tutti cittadini.

Io credo che questo giudizio, come vi diceva, sia troppo severo, e non lo credo poi nemmeno esatto. La riforma che noi proponiamo, sarà non la negazione ma la riabilitazione della giuria, inquantochè la metterà in maggiore onore purgandola da quelle macchie, da quelle imperfezioni che, non senza ragione, dalle persone gravi le vengono apposte. Nè essa si potrà mai dire la negazione della Giuria solo perchè determina le condizioni che si richiedono per poter essere giudice del fatto, per essere assunto all'ufficio di Giurato.

Se bastasse questa ragione, cioè il prescrivere condizioni all'esercizio di un diritto, per poterne concludere che il diritto stesso quasi si nega e si trasforma in una specie di privilegio, io credo che a tutti i diritti civili e politici si potrebbe applicare siffatta accusa. Non è quasi nessun diritto che si possa esercitare senza il concorso di certe e determinate condizioni. Gli stessi diritti civili esigono alcune speciali condizioni per potere essere da tutti i cittadini, che pur ne sono investiti, liberamente esercitati. Che dirò poi dei diritti politici? Essi, per la nobiltà e gravità loro, esigono condizioni anche più severe e più ristrette. Lo stesso intendiamo di stabilire per la giuria. Se noi prescrivessimo condizioni che non fossero strettamente richieste dall'ufficio di giudice del fatto, allora potrebbe veramente dirsi offeso il diritto col negarlo a coloro che pure avrebbero attitudine e capacità ad esercitarlo.

Ma quando si dimostra, e questo speriamo che risulterà dalla discussione degli articoli, che le condizioni che intendiamo d'imporre per l'ammissione all'esercizio dell'ufficio di giudice del fatto sono tali senza di cui questo ufficio non potrebbe essere degnamente adempiuto, io credo che non si potrà fare al nostro progetto il rimprovero di essere la negazione della giuria. Esso, ripeto, è una riforma che collocherà la Giuria sulle basi sopra le quali, se-

condo il progresso della nostra società, deve essere ragionevolmente collocata.

Quanto alle proposte che l'onorevole Senatore Conforti accennò di voler fare nel corso della discussione degli articoli, io, come il Senato, sarei ben lieto di far tesoro di tutto ciò che il suo senno e la sua esperienza potrà suggerire per il miglioramento di questo progetto; e di questa mia disposizione ho già dato prova all'Ufficio Centrale allorchè mi fece l'onore di chiamarmi nel suo seno per comunicarmi le modificazioni che era suo intendimento di proporre al Senato. Persuaso che quelle modificazioni veramente avrebbero introdotto qualche miglioramento nel progetto, io non esitai a darvi la mia adesione.

Non posso però in questo momento tralasciare di ricordare alla saviezza del Senato che la condizione parlamentare e ministeriale è alquanto mutata dal giorno in cui io dava la mia adesione alle proposte dell'Ufficio Centrale. Nessuno ormai può farsi illusione circa la possibilità e probabilità di vedere questo progetto tradotto in legge, quando dovesse far ritorno avanti l'altro ramo del Parlamento. Quindi noi ci troviamo in quest'alternativa: o di contentarci del bene incontestabile che questo progetto può procurare all'amministrazione della Giustizia, ovvero di andar cercando un meglio che può essere importante, ma non sarà di grandissimo momento, con pericolo di veder perduto o ritardato il conseguimento del bene presente e sicuro. Io ho accennato a questa condizione di cose, che lascio interamente al saggio apprezzamento del Senato, nel quale il paese è sicuro di trovar sempre il miglior giudice dei suoi più preziosi interessi.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Maggiorani ha domandato la parola per un fatto personale, lo prego di attenersi strettamente ad esso. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Prego l'onor. Ministro di credere che io sono molto lontano dal combattere la pubblicità della Corte d'Assise: solamente una parola mi è sfuggita riguardo ai minorenni, perchè credo assai dannoso che questi vi assistano. Si vedono giovanetti che vi intervengono premurosamente e poco dopo commettono delitti. Abbiamo veduto il caso di chi ha commesso delitto ed aveva appreso l'artificio di nascondere l'arma dopo averlo commesso. Abbiamo veduto giovani di 13 o 14

anni che fecero ciò. Del resto, sono molto lontano dal disapprovare il principio della pubblicità che non può disgiungersi dalle istituzioni liberali.

Giacchè ho la parola pregherò il Ministro di riflettere che non posso essere del suo parere in alcune cose, perchè non è giusto che il medico legale profitti dei dati morali, nè deve profittarne. È uno dei canoni della medicina legale di non spingere lo sguardo *ultra corpus delicti* e tutto ciò che vi si riferisce di tecnico.

PRESIDENTE. Questo non entra nella questione personale.

Senatore MAGGIORANI. Perdoni signor Presidente: un'altra sola parola. L'accusa implica l'accusato; ora, qualche volta si stabilisce il reato senza sapere l'autore. Questi dati portano che, trovato il cadavere, il perito stabilisce che veramente vi fu ferimento. Su questo vorrei che non si tornasse; l'autore non si conosce. Il perito non fa che stabilire che vi fu ferita, omicidio, suicidio, questo stabilisce la Sezione d'accusa; dopo si cercherà il reo, ma in questo il medico non ci entra. Il fatto compiuto del reato resta stabilito con elementi tecnici, e su questo non si dovrebbe tornare: converrebbe che non fosse più cagione di controversia e ciò mi pare che si possa ottenere.

Se è stato commesso un omicidio, un infanticidio, se l'uomo, se il bambino sia morto naturalmente o vittima d'una violenza, ecco il fatto fisico; la specifica viene dopo; la generica si può dividere perfettamente dalla specifica e noi lo facciamo sempre nelle nostre discussioni medico legali, di questa non se ne occupa il medico che qualche volta per incidente, se è chiamato ad osservare ferite che possono essersi riportate nelle collutazioni che indicano l'autore, o macchie di sangue nell'arma; allora contribuisce anche alla specifica. Ma sulla generica non si deve tornare innanzi ai Giurati. Questo io lo riguardo già un fatto compiuto, e il revocarlo di nuovo in dubbio è una offesa al senso comune.

Permetta, onorevole signor Ministro, lo stato della mente appartiene pure alla medicina legale, questa è una malattia, e i più insigni giureconsulti lo hanno riconosciuto, e lo stesso Mittermayer fra gli altri.

Che si sia abusato di questa dottrina è un altro conto: e di che non abusa l'uomo? Ma in-

fine, questa è una malattia e tocca al medico di constatarlo.

Del resto, per opera dei Giurati noi lamentiamo delitti impuniti, e non aberrati di mente condannati. Dacchè visse l'istituzione dei Giurati, per quel che io ne so, non si è mai condannato un innocente, ma si ebbero bensì a lamentare delitti impuniti.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Sarò brevissimo. Ringrazio dapprima l'onorevole signor Ministro Guardasigilli delle gentili espressioni che ha usato a mio riguardo.

Io ho dichiarato al Senato ieri, che non aveva inteso col mio discorso di domandare l'abolizione della Giuria. E questa dichiarazione non è già un pentimento, ma è la espressione vera della mia intenzione e del discorso che pronunziai.

Le parole del mio discorso che poterono essere inesattamente interpretate, sono le seguenti:

« La riforma proposta dall'onorevole Ministro Guardasigilli rileverà la reputazione dell'istituto dei Giurati? I sostenitori del Giuri lo sperano, ma gli avversari dicono che per fare ottimo il Giuri conviene disfarlo; imperocchè sono persuasi che il Giuri sia fondato sopra un falso principio, e quindi rabberciato come che sia, non potrà mai assicurare la giustizia sociale. » Dicendo questo, io venivo insomma a dire quello che dicevano in termini assai precisi, scolpiti, assoluti niente meno che Niccolini, Carmignani, Giuliani, Romagnosi ed altri scrittori.

Io ringrazio l'onorevole Guardasigilli delle gentili espressioni, che volle usare a mio riguardo; ma ripeto un'altra volta che io non ho mai voluto l'abolizione della Giuria, poichè l'abolizione della Giuria non può essere fatta bruscamente. Si facciano altri esperimenti, si vedrà poi se questa istituzione debba abolirsi.

Riguardo allo scabinato io non l'ho proposto: ho detto semplicemente che cominciava una reazione contro la Giuria poichè in alcuni Stati di Alemagna si stabilisce lo scabinato.

Ieri ho detto che il progetto di legge che ora discutiamo sia la negazione della Giuria, ed è così, dappoichè mentre con la legge attuale il giudizio de' giurati è il giudizio popolare, con la legge che si propone non si tratta

più del popolare giudizio, ma del giudizio di una classe.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale, e si passa alla discussione degli articoli.

Do lettura del 1. articolo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nelle sezioni II e III del capo VI, titolo II del regio decreto sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, numero 2626, sono abrogate.

Alla formazione delle liste dei giurati e alla composizione definitiva del giuri si procede secondo le norme stabilite dal titolo I e II della presente legge.

È aperta la discussione su questo articolo.

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

TITOLO I.

Della formazione delle liste dei giurati.

Art. 2.

Saranno iscritti nella lista dei giurati, salve le eccezioni di cui nei seguenti articoli, tutti coloro nei quali concorrono le condizioni seguenti:

I. Essere cittadino italiano ed avere il godimento dei diritti civili e politici;

II. Avere non meno di venticinque anni compiuti, nè più di sessantacinque anni compiuti;

III. Appartenere ad alcuna delle seguenti categorie:

1. i Senatori e i Deputati e tutti coloro che hanno fatto parte delle precedenti Legislature;

2. i membri o socii delle accademie e dei corpi di scienze, lettere ed arti, ed i dottori dei collegi universitari;

3. gli avvocati ed i procuratori presso le corti ed i tribunali, ed i notai;

4. i laureati e licenziati in una Università, e coloro che sono muniti di un diploma o cedola rilasciati da un liceo, da un ginnasio, da un istituto tecnico, da una scuola normale o magistrale, e in generale da altri istituti speciali riconosciuti ed autorizzati dal Governo;

5. i professori insegnanti, o emeriti, od onorarii delle facoltà componenti le Università degli studi, e degli altri istituti pubblici dell'istruzione superiore;

6. i professori insegnanti o emeriti, od onorarii degli istituti pubblici d'istruzione secondaria, classica e tecnica, e delle scuole normali e magistrali;

7. i professori insegnanti, emeriti od onorari delle accademie di belle arti, delle scuole di applicazione per gli ingegneri, delle scuole, accademie e istituti militari e nautici;

8. gli insegnanti privati, autorizzati, delle materie comprese nei numeri 5, 6 e 7;

9. i presidi, direttori e rettori degli istituti, di che ai numeri 5, 6 e 7;

10. coloro che sono o sono stati consiglieri provinciali;

11. i funzionari ed impiegati civili e militari che hanno uno stipendio non inferiore ad annue lire duemila, od una pensione annua non inferiore a lire mille;

12. coloro che abbiano pubblicato opere scientifiche o letterarie od altre opere dell'ingegno;

13. gli ingegneri, architetti, geometri od agrimensori, ragionieri, liquidatori, farmacisti, e veterinarii legalmente autorizzati;

14. tutti i sindaci non che coloro che sono o sono stati consiglieri di un comune avente una popolazione superiore a 3000 abitanti;

15. coloro che sono stati conciliatori;

16. i membri delle Camere di agricoltura, commercio ed arti, gli ingegneri e costruttori navali, i capitani e piloti con patenti di lungo corso, i capitani di gran cabottaggio, i padroni di nave, gli agenti di cambio e i sensali legalmente esercenti;

17. i direttori o presidenti dei comizi agrarii;

18. i direttori o presidenti delle Banche riconosciute dal Governo ed aventi sede nei capoluoghi di comune di oltre seimila abitanti;

19. i membri delle Commissioni governative di sindacato o di vigilanza sopra gli istituti di credito od altri oggetti della pubblica amministrazione;

20. gli impiegati delle provincie e dei comuni, i direttori ed impiegati presso le opere pie, gli istituti di credito, di commercio e di industria, le Casse di risparmio, le società di ferrovie e di navigazione, e presso qualsiasi

stabilimento privato riconosciuto dal Governo, i quali abbiano uno stipendio non inferiore a lire tremila od una pensione non inferiore a lire millecinquecento;

21. coloro che pagano all'erario dello Stato un annuo censo diretto, computato a norma della legge elettorale politica, non inferiore a lire trecento se risiedono in un comune di centomila abitanti almeno; a lire duecento se risiedono in un comune di cinquantamila abitanti almeno; a lire cento se risiedono in altri comuni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione sull'articolo 2.

Senatore TECCHIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO. Quest'è il primo articolo del presente progetto di legge in cui l'Ufficio Centrale introduca qualche, per verità non grave, modificazione. Io debbo anzi tutto dichiarare che approvo nella massima, e accetterei di buon cuore quasi tutte le modificazioni che l'Ufficio Centrale ha sapientemente introdotte nel presente progetto: ma già stava nell'animo mio un pensiero, il quale si è ribadito per la considerazione testè fatta dall'onorevole signor Ministro Guardasigilli sul chiudere del suo discorso; il pensiero è questo: se noi introduciamo nel progetto di legge, quale ci è venuto dalla Camera dei Deputati, taluna più o meno grave modificazione, possiamo avere noi, non dico la certezza, ma neppure la lusinga, che il progetto, nello scorcio della Sessione, venga a buon fine? Io per me non ne ho nè la certezza, nè la lusinga.

Mi pare che tutti siano d'accordo che il progetto di legge, come venne approvato dall'altra Camera, un qualche vantaggio lo rechi nell'ordinamento dei Giurati e nell'esplicamento delle loro funzioni. Ora, se il progetto reca alcun miglioramento, e lo reca senza dubbio, almeno per ciò che riguarda le categorie, la Giunta di sindacato, e la proposizione delle quistioni; come si vorrebbe ritardare, e forse rendere per lunga pezza impossibile l'attuazione di tale miglioramento, pel solo desiderio di introdurre nuove modificazioni che, comunque anch'esse sien buone, da un lato non appariscono indispensabili, e dall'altro mettono in grave pericolo il destino di tuttessa la legge?

Fermo in questa considerazione, messa in-

nanzi dal Ministro Guardasigilli, io mi sento disposto a combattere tutte le modificazioni, non già in se medesime, ma per questo propriamente, perchè, se noi le accettiamo, è troppo facile prevedere che nella presente Sessione la legge non arriverà al suo termine, e quindi sarà, sin Dio sa quando, differito il momento in cui potranno entrare in atto i miglioramenti sovraccennati. Se approviamo il progetto qual è, nel mese di agosto cominceranno le operazioni che son prefinte nell'art. 10 e nei successivi; e col primo gennaio 1875 la legge sarà in pieno vigore. Se non lo approviamo qual è, quando mai avremo la legge che pur tutti reputano necessaria?

Non istà a me lo indagarlo; ma, o sia che rimanga in vita la Camera dei Deputati attuale, o si abbia una nuova Legislatura, niuno è che non vegga che, o nella nuova Sessione o nella nuova Legislatura, tali e tanti saranno i lavori della Camera da escludere la probabilità e persino la possibilità ch'essa faccia il quanto occorrerebbe perchè questo progetto sui Giurati venga stanziato a legge definitiva. Naturalmente anche la Camera farebbe altre innovazioni; il progetto tornerebbe al Senato; e rimanderemmo, come suol dirsi, alle calende greche quel beneficio che pure il progetto ci promette e assicura.

Signori. Ove l'istituzione dei Giurati non fosse combattuta da tante parti; e da tante parti non si cercasse di gettarle sopra il discredito, noi potremmo acquietarci allo stato odierno della legislazione, e rinviare il progetto ad altri studii, ad altro tempo, ad altri perfezionamenti; ma in cospetto della lotta accesa contro una istituzione che per mia parte reputo utilissima, in cospetto di tanta lotta, come vorremo assumere la responsabilità di indugiare quei miglioramenti che potrebbero essere immediatamente attuati, sol che con un po' di abnegazione si suspendessero quegli ulteriori miglioramenti che la Commissione ci suggerisce, o che suggeriti venissero da altri Senatori?

Ciò premesso, combatto intanto le modificazioni proposte al N. 2 dell'articolo 2 di questa legge.

Il progetto dice che: « per essere iscritto nella lista dei Giurati bisogna avere non meno di 25 anni compiuti, nè più di 60 anni compiuti; » la Commissione invece proporrebbe di dire:

« non meno di 25 anni compiuti, nè più di 65 anni compiuti. »

Devo innanzi ad ogni cosa avvertire che, quand'anche non ci trovassimo nelle condizioni parlamentari alle quali ho fatto poc'anzi allusione, non ammetterei quest'emendamento...

Senatore **ERRANTE**. Domando la parola.

Senatore **TECCHIO**... non perchè io creda che l'uomo a 60 anni sia già arrivato (ho troppo interesse di non crederlo) (*ilarità*) a quella che i giureconsulti chiamano *pueritia mentis*; ma perchè penso alle fatiche fisiche che devono sostenere i Giurati; e specialmente coloro che non risiedono nel luogo stesso dove si tiene il giudizio; che vengono scostati dalle case loro; che devono rinunciare a quelle agiatezze, le quali massime agli uomini di grave età, non possono non essere necessarie. E poi non so se in tutte le Corti d'Assise del Regno vi abbia l'abitudine di protrarre sino a tardissima ora le udienze; ma io ne conosco di quelle nelle quali si prolungano le udienze sino alle 10, alle 11, alle 12 della notte, e talvolta anche sino al mattino successivo.

A ciò gli uomini che non oltrepassano i 60 anni potranno forse reggere; ma quelli che li oltrepassano, se pur potranno rimanere sul loro seggio stanchi e assonnati, certo non avranno più quell'attitudine della mente che è indispensabile per poter dare un vero e coscienzioso giudizio.

E basti, quanto al N. 2 dell'art. 2.

Quanto poi al N. 14, non so perchè siasi dalla Commissione fatta la mutazione della congiunzione e nelle parole *non che*. Così l'una come le altre, sono egualmente congiunzioni copulative; o si dica: « tutti i Sindaci e coloro ecc. », ovvero si dica: « tutti i Sindaci, *non che* coloro, ecc. », si dice perfettamente lo stesso onde è evidente che, per questa semplicissima variazione, della quale non si concepisce lo scopo, non mette conto di rinviare la legge alla Camera dei Deputati.

Senatore **GALLOTTI**. Domando la parola per una questione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **GALLOTTI**. Signori Senatori:

Se dobbiamo tenere alla proposta dell'onorevole preopinante, quello che dobbiamo fare è votare puramente e semplicemente, senza alcuna discussione, la legge sopra i Giurati, quale ci è venuta dalla Camera elettiva: ed allora

qualunque discussione dei singoli articoli sarebbe inutile. Io non voterò questa proposta; perchè non credo che il Senato debba dimenticare il diritto e l'obbligo che ha di mutare le leggi sul Giuri in tutti gli articoli nei quali credesse poterle migliorare. Ed allora io domando che si cominci la discussione dei singoli articoli.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Errante.

Senatore **ERRANTE.** Intendeva richiamare l'attenzione del Senato su questo proposito: non perchè si possa dubitare se debba o pur no aprirsi la discussione sugli articoli del progetto, di ciò non si dubita, nè si potrebbe fare altrimenti. Io volevo dire soltanto, che il motivo generale di cui si è parlato dall'onor. Tecchio, e che si vorrebbe far valere pel rigetto dell'emendamento ch'è stato proposto dall'Ufficio Centrale, non è ammissibile; perchè sarebbe lo stesso che impedire non solo la discussione ponderata e matura di questa legge organica, ma bensì di tutti gli altri emendamenti che si potrebbero proporre dai singoli Senatori nel corso della discussione di questa legge.

Che quanto fu detto possa influire sull'animo di ciascun Senatore nel segreto della propria coscienza, posso consentirlo, ma che sia ragione generale e resa pubblica perchè non si disamini il valore intrinseco di ogni emendamento non posso ammetterlo, essendo ciò inaccettabile nelle libere discussioni del Senato.

Fatta questa dichiarazione, e poichè fu discusso e contraddetto l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale dirò, che a parer mio esso è stato ragionevolmente proposto. Il motivo esposto dall'Ufficio Centrale è questo: trattandosi dei giudici di diritto non possono essi chiedere di essere esonerati, sino all'età di 65 anni compiuti. Or se voi fissate l'anno sessantesimo pei Giurati, il termine sarà più breve di 5 anni, nè si può dire, che l'esperienza e l'età siano nocevoli all'Istituto della Giuria; mentre si è discusso talvolta se l'età di 25 anni sia sufficiente per dare i criterii dell'esperienza e la pacatezza richiesti all'ufficio di Giurato; ma non si è mai detto che a 60 anni si divenga inabili a giudicare. Riputando io dunque che l'emendamento verrebbe a migliorare la legge, mi associo alla proposta dell'Ufficio Centrale.

Senatore **MAGGIORANI.** Nella legge del 1859 l'età per essere abilitati a far parte del Giuri

era di 30 anni, ed io confesso che la preferisco a quella ora proposta di 25 anni. A 25 anni si è ancora giovani e sappiamo che il giovane, *gavidēt equis canibusque et aprici gramine campi. Cereus in vitium flecti.*

Nella gioventù ancora le passioni bollono e l'animo non si è diretto verso le considerazioni della vita pubblica, della vita di famiglia degli'interessi sociali. Anche la fisiologia non sarebbe molto favorevole ad accogliere questa anticipazione di età per l'esercizio della Giuria; essa ne insegna che soltanto al principio del 4. decennio il cervello ha raggiunto il suo pieno sviluppo, il suo maggior peso che agevola poi la sua attività.

Mi pare poi che la età di 30 anni sia eziandio l'età richiesta per essere eletti rappresentanti del popolo, e io credo che l'ufficio del Giurato non sia da meno di quello di Deputato alla Camera legislativa: si tratta di considerare un argomento assai grave qual è quello del criterio morale: per conseguenza sarei per i 30 anni e non potrei dare il mio voto ai 25, mentre non solamente lo darei ai 65, ma anche ai 70; poichè chi è fisicamente impedito ne può esser dispensato, ma intanto dai 65 ai 70 vi sono uomini molto vegeti. Ci sono uomini che non hanno da fare, che si sono messi in riposo, che sono pensionati e che forse amano di assistere alla Corte come Giurati. Vuol dire che se uno sarà malaticcio, ripeto, avrà la sua scusa medica: ma secondo le statistiche, l'uomo che è arrivato a 65 anni giungerà ai 70 colla stessa integrità di mente e di corpo.

Per conseguenza io sarei piuttosto per largheggiare da una parte, ma restringerei dall'altra, e non potrei dare il mio voto che uno possa essere Giurato a 25 anni.

Vi è poi un'altra cosa: qui si parla di professori insegnanti; ma allora togliamo 30 giorni di scuola in tutte le Università, nei licei, nei ginnasi, perchè due volte l'anno ricorre quest'ufficio ed il Giurato non potrebbe conciliare la scuola coll'ufficio di giurato. Non so se sia utile il mutilare l'insegnamento per servire all'amministrazione di questo ramo di giustizia. La giustizia certamente non è da meno dell'insegnamento; ma siccome infine ci sono tante altre categorie, io credo che si potrebbero dispensare i professori. Io non parlo per me, come vedono, perchè ho trascorsa anche l'età dei 70, per conseguenza non posso mai

appartenerci; ma i professori insegnanti appartenendo alla Giuria mancherebbero al loro compito più importante, che è quello d'insegnare.

Sicchè io crederei che si dovessero cancellare i professori insegnanti, e prescriverci i 30 anni quanto all'età per essere Giurato. Questa è la mia opinione.

Senatore VACCA, *Relatore*. Signori Senatori. Se l'onorevole Senatore Tecchio si fosse limitato, scendendo alla discussione degli articoli a combatterli, avrebbe usato del suo diritto, e il Relatore dell'Ufficio Centrale non avrebbe sentito l'obbligo di fare una dichiarazione al Senato; ma quest'obbligo gli viene imposto dalla chiara significazione che il Senatore Tecchio dava alle sue parole, imperocchè, come bene avvertiva testè l'onorevole Senatore Errante, il Senatore Tecchio ha dato un passo in là, egli ha creduto di fare sua una proposta che metteva innanzi l'onorevole Ministro.....

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non proposta, semplice osservazione.

Senatore VACCA, *Relatore*.... osservazione, dirò meglio, dell'onorevole Ministro, abbandonandola alla saggezza del Senato.

Il Senatore Tecchio dunque facendola sua, annunciava recisamente il suo pensiero, cioè che le modificazioni introdotte dal vostro Ufficio Centrale al progetto ministeriale, sebbene si presentassero accettabili perchè recavano un miglioramento incontestabile alla legge; tuttavia fosse opportuno e conveniente di prescindere ed abbandonarle. E a sostegno del suo divisamento metteva su alcune considerazioni le quali non toccano punto il merito delle modificazioni, ma accennano bensì ad alcune eventualità d'ordine politico che furono già adombrate dall'onorevole Guardasigilli. Il Senato ben vede che il valore di questa dichiarazione verrebbe ad esercitare un'influenza ponderosa sull'animo di ciascheduno dei Senatori; sicchè non sarebbe più lecito all'Ufficio Centrale di lasciar nell'equivoco i suoi intendimenti.

Ed io autorizzato dall'unanime voto dell'Ufficio Centrale, ho l'obbligo di dichiarare che l'Ufficio Centrale stesso, al punto in cui le cose sono ridotte, non potrebbe consentire affatto a che le modificazioni introdotte nel progetto di legge potessero per avventura cadere e abbandonarsi innanzi ad un altro ordine di conside-

razioni attinte dalle condizioni speciali in cui versa di presente il Parlamento.

E qui in primo luogo mi occorre di riconoscere come l'onorevole Ministro colla sua consueta lealtà dichiarava che, invitato nel seno della Giunta centrale a discutere con noi quelle modificazioni che credevasi di portare al progetto ministeriale, e poichè si dimostrava l'imprecindibile convenienza di quelle varianti, il Guardasigilli pertanto non esitava a riconoscere la convenienza delle modificazioni, dandovi la sua piena adesione.

E questa stessa dichiarazione, o Signori, fu fatta nella tornata di ieri, quando l'onorevole Presidente del Consiglio e l'onorevole Ministro Finali, a cagione dell'assenza del Guardasigilli impegnato in una discussione nell'altro ramo del Parlamento, dichiaravano a nome del Guardasigilli stesso, che egli persisteva ancora nel suo proposito che la discussione si aprisse sul controprogetto dell'Ufficio Centrale.

Parmi adunque dopo di ciò che la posizione sia netta, sicchè al punto in cui le cose sono ridotte, io credo che non potrebbe nè l'Ufficio Centrale nè il Senato permettere che tutta l'opera dell'Ufficio Centrale, la quale è già nel dominio della pubblica opinione perchè la Relazione è già stampata, dovesse svanire e cedere a prevalenti considerazioni di ordine politico cui l'Ufficio Centrale deve rimanere estraneo affatto.

Ben comprendo le ragioni che hanno potuto consigliare l'onorevole Ministro Guardasigilli a nome del Governo di tener conto di alcune eventualità che potrebbero per avventura far mancare la sanzione dell'altro ramo del Parlamento, perchè potrebbe forse mancare il tempo ed il numero legale.

Ma qui, o Signori, mi si permetta pure che io faccia un'osservazione. Io non credo per la verità che il Senato abbiassi a preoccupare di eventualità che non si potrebbero ragionevolmente prevedere; imperocchè io non oserei sì facilmente dubitare del patriottismo della Camera dei Deputati, a tal segno che trovandosi di fronte ad una legge urgente, e tale certamente è la legge sui Giurati, vogliano gli onorevoli Rappresentanti della Nazione disertare il campo e lasciare che questa riforma di carattere urgente, andasse in diletto.

E se questo avvenisse, certamente la responsabilità non sarebbe nostra, il Senato a-

vrebbe compiuto il suo dovere. Ma in ogni caso aggiungerò: poniamo pure che questo progetto per circostanze eventuali, che non dobbiamo, nè possiamo prevedere, mancasse davvero del concorso dell'altra Camera per potersi tradurre in legge; ebbene, anche data quest'ipotesi, noi pensiamo che l'opera nostra non sarebbe punto perduta. Non sarebbe perduta perchè questa discussione rimarrebbe certamente ad attestare come il Senato ha dato opera a migliorare il progetto di legge, e nell'attuale o nella nuova sessione, questa legge la quale avrà già ricevuta la sanzione del Senato, potrebbe essere riproposta con miglior successo.

Io non insisto oltre, perchè parmi avere dichiarato abbastanza le ragioni per le quali l'Ufficio, non potrebbe consentire che le modificazioni pensate, studiate, accolte dal Ministro Guardasigilli, abbiano a rimanere lettera morta e fatica sprecata.

Mi rimane ancora una risposta da fare all'onorevole Senatore Tecchio. E per quanto io professi antica riverenza all'onorevole collega Tecchio, non posso nascondere però un sentimento di penosa meraviglia che mi ha portato nell'animo la proposta che egli ci veniva facendo.

Egli, pur convenendo che le modificazioni portate dall'Ufficio Centrale al progetto votato dall'altro ramo del Parlamento, recassero un incontestabile miglioramento alla legge, non so, per verità, come sia venuto poi ad una conclusione diametralmente opposta; perciocchè egli, dopo questa confessione, che cosa ci ha detto? Ci ha detto che, senza negare i miglioramenti indotti dalle varianti dell'Ufficio Centrale alla legge, e i vizi saviamente emendati da noi, tuttavolta importava innanzi tutto di far presto, poco curando che la riforma dell'ordinamento dei Giurati emerga magnana ed imperfetta.

Ma, o m'inganno a partito, o questo modo di ragionare io nol comprendo affatto.

Che cosa vogliamo noi? Una riforma, di certo, efficace, tanto da restaurare l'azione svigorita della giustizia repressiva e che raggiunga ancora un altro scopo, quello cioè di riabilitare (come ben diceva l'onorevole Guardasigilli) l'istituzione dei Giurati, che è fatta segno a tanti appunti.

Se noi desideriamo ciò, ci sarà dritto il concludere che questo esperimento sarà l'ultimo

e decisivo. Riuscendo, l'istituzione dei giurati tornerà in credito e in fede. Fallendo la prova, la condanna dei Giurati nella coscienza pubblica sarà irrevocabile.

Io dunque, concludendo, non voglio dubitare un istante che il Senato dopo una discussione sì lunga per avventura abbia a disdire se stesso, disdire l'opera dell'Ufficio Centrale, e tollerare che questa discussione si riduca ad una discussione accademica e derisoria.

Fatta questa prima dichiarazione io sento ancora un secondo dovere, quello cioè di rispondere alle osservazioni dell'onorevole Senatore Tecchio sull'articolo 2.

Già mi ha prevenuto l'onorevole mio collega Errante nelle risposte che ha dato all'onorevole Tecchio, il quale non sapeva spiegarsi abbastanza le modificazioni che l'Ufficio Centrale propone al N. 2 dell'articolo 2. Perchè, egli diceva, avete creduto di allargare il limite dell'età portandola da 60 com'era nel progetto ministeriale a 65 anni? L'onorevole Senatore Errante vi ha risposto già in modo vittorioso, osservando egli che l'età di 65 anni è quella stessa che la legge sulle pensioni segna come limite al funzionario pubblico da abilitarlo a chiedere il collocamento a riposo. Sarebbe cosa veramente strana, adunque che all'età in cui è permesso ancora di amministrare la giustizia non fosse più permesso di assumere il ministero di Giurato. Nè vale l'altra osservazione che al di là dei 60 anni l'uomo ha raggiunto un'età grave abbastanza da rendergli molesto e disagevole il trasferirsi da luoghi lontani alla sede della Corte d'Assise, imperocchè è chiaro che se qualche caso eccezionale occorresse, si avrebbero prudenziali riguardi dalla Commissione di revisione alla persona che invocasse una dispensa.

Molto meno, comprendo l'altra obiezione che ci veniva fatta dall'onorevole Senatore Maggiorani. Egli ha creduto che l'età di 25 anni fosse troppo precoce per essere giurato; ma basterà che io gli faccia osservare che questa è appunto l'età la quale conferisce la capacità ad assumere le funzioni giudiziarie. Strana cosa sarebbe, inverò, se a colui in cui si riconosce a 25 anni la capacità di assumere l'ufficio di Magistrato, si volesse poi negare la capacità di esercitare la Magistratura popolare.

Parmi adunque di aver pienamente giustificato le modificazioni proposte a quest'articolo.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Io voleva aggiungere qualche parola per rassicurare l'onorevole e pregiatissimo collega Senatore Maggiorani relativamente appunto a questo emendamento. Mi rallegro, perchè egli pure conviene colla Commissione, nell'estendere il massimo dell'età a 65 anni, e devo aderire a quest'opinione anche per un rispetto a me stesso, e al Corpo illustre al quale ho l'onore di appartenere. Io aveva 60 anni quando ho avuto l'onore di entrare al Senato, e la bontà con cui questo Corpo accoglie quelle poche parole che di tanto in tanto mi vien fatto di dire, mi lascia sperare di non aver dato segno finora di puerizia senile. In quanto all'età minima di 25 anni, io prego l'onorevole Senatore Maggiorani, ad osservare che questo è uno dei requisiti generali, ma che da solo non conferisce la facoltà di esser messo nella nota dei Giurati. Ci sono gli altri requisiti speciali, quello di esser Deputato, Senatore, membro di alcuni Corpi illustri, Sindaco, Preside, Direttore, ecc. Li calcoli tutti, e vedrà che quest'altri requisiti assicurano che una tale persona, quand'anche non abbia che 25 anni, ha però dei meriti per i quali si deve credere che esiste il senno richiesto in lui per disimpegnare le funzioni di cui si tratta. Un'unica eccezione potrebbe farsi al requisito richiesto al paragrafo 21, nel quale si tratta del censo, pari al censo elettorale politico, cioè al pagamento di una data imposta. E certamente un giovane a 25 anni potrebbe essere padrone del fatto suo, pagare quelle date centinaia di lire d'imposta, ma non essere idoneo a fare il Giurato: in questo caso però, per quella ragione che fu detta poc'anzi dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale che devesi fare una depurazione di questa lista, questo giovane che non promettesse bene di sé, sarebbe necessariamente escluso.

Senatore DE FALCO. Domandò la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FALCO. Ho lungamente dubitato se dovéssi prendere parte alla presente discussione. Le ragioni del mio dubbio sono in questo, che ho temuto, e forse a torto, che a qualunque mia osservazione avesse voluto, o potuto darsi da qualcuno senso di contraddizione, od opposizione qualsiasi. E siccome nessuna cosa è più lontana dal mio proposito, più ri-

pugnante all'animo mio che questa, così io avrei desiderato meglio tacere, che espormi al pericolo di veder dare alle mie parole questo senso e questa interpretazione.

Ma giacchè pare che la presente discussione voglia farsi con tutta l'ampiezza che una legge organica di tanta importanza, merita, io domando venia non pure al Senato, che all'onorevole Ministro ed agli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale di richiamare sempre quando la occasione se ne presenti, l'attenzione loro sopra qualche punto del disegno di legge per rendere, se mai è possibile, più perfetta questa legge; che, come ben diceva l'onorevole Relatore nella sua elegante relazione, sarà una delle grandi prove della Giuria presso di noi; e grande male sarebbe se non riuscisse a soddisfare le speranze che nutriamo, ed a produrre quei miglioramenti che ne attendiamo.

PRESIDENTE. Scusi, signor Senatore, è sull'articolo in discussione che Ella intende parlare?

Senatore DE FALCO. Precisamente: non tema onorevole Presidente che mi allontani da questo articolo. Ed io desidero appunto di richiamare l'attenzione del signor Ministro e dell'Ufficio Centrale, non già sopra la sostanza delle disposizioni contenute in quest'articolo, che io approvo e che rispondono in grandissima parte al primitivo progetto ministeriale, ma sulla forma di quest'articolo 2, e non per anticipare sopra quello che dovrà venire in discussione, ma perchè a questo articolo si congiungono strettamente il 5, il 6, il 7 e l'8, mi permetto di richiamare ancora l'attenzione loro sopra la locuzione di questi articoli. Imperocchè a me sembra che nella maniera onde sono compilati, potranno riuscire, nella pratica, fonte di inestricabili questioni giudiziarie.

E per fermo, ognuno sa, Signori, che qualunque legge sull'ordinamento della Giuria deve proporsi innanzi tutto la soluzione di questi tre problemi: — 1° determinare le condizioni che si richiedono per legge per poter essere giurato: — 2° definire le cause di incapacità, di incompatibilità o di scusa, per le quali pur riunendo quelle condizioni sia alcuno per legge, o incapace all'ufficio di giurato, o incompatibile alle sue funzioni, o dispensato dal loro esercizio: — 3° stabilire i metodi e le guarentigie più acconci e meglio ordinati per esser sicuri che fra coloro, che per presunzione di legge riuniscano le condizioni legali per poter essere giurati,

e non si trovino in alcun caso di esclusione legale, sieno prescelti effettivamente quelli che per intelligenza, onoratezza e fermezza di carattere sieno riconosciuti *i più idonei* al grave mandato di giudicare se altri uomini siano innocenti o colpevoli.

I criteri che guidano il legislatore nella soluzione di questi ardui problemi, possono essere diversi; ma una volta prescelto l'uno o l'altro sistema, conviene che la legge intera sia conformata a quel principio ed a quel concetto; senza di che essa riesce incerta, oscura, contraddittoria nelle disposizioni, dubbia ed inestricabile nelle applicazioni.

Ora, o Signori, quando si legge il presente schema di legge, e ancor più quando si tratterà di attuarlo per confermare alle sue disposizioni questa materia complicatissima de' giudizi per giurati, sorge spontaneo il dubbio, e nascerà naturalissima la questione, del perchè si sia mutata la dicitura dell'art. 2, ed alla formola netta e precisa del progetto ministeriale corrispondente a quella dell'art. 53 della legge del 1859 ed all'art. 84 della legge del 1865, « Per essere giurato si richiede il concorso delle seguenti condizioni 1, 2, 3, ecc. »; si sia sostituita invece quest'altra; « Saranno iscritti nella lista dei giurati, salve le eccezioni di cui nei seguenti articoli, tutti coloro nei quali concorrono le condizioni seguenti 1, 2, ecc. »

Che cosa si è inteso di fare con questi mutamenti? Si è egli inteso con questa nuova formola quello stesso che era compreso nella formola antica; che quelle tre condizioni, cioè, siano essenziali per legge all'ufficio di giurato, e che se una di esse manca, il giudizio al quale abbia preso parte un individuo mancante di alcuna di quelle qualità, tutto che iscritto nella lista, sia nullo? Se ciò si è inteso, come conciliare questo articolo cogli articoli 37 e 43, nei quali trattandosi delle eccezioni d'incapacità che possono proporsi nella composizione definitiva del giuri, e delle nullità dei giudizi nascenti dall'incapacità dei giurati che vi siano intervenuti, si fa menzione degli articoli 5, 6, 7 e 8; e non si parla affatto di quest'articolo 2, che stabilisce le condizioni per essere giurato? E se il concetto della legge è stato diverso, come giustificare una disposizione che dichiara nullo il giudizio se abbia fatto parte del giuri un individuo che si trova in uno dei casi d'incapacità quivi contemplati, e lo ritiene valido se

il Giuri è formato di persone che non hanno proprio le condizioni necessarie per legge ad esser giurati? Come spiegare una legge che dichiara nullo il giudizio se del giuri abbia fatto parte un condannato al carcere che abbia espiato pure la pena, oppure un interdetto civile od inabilitato, e lo ritiene poi valido se del giuri abbia fatto parte chi non è nazionale, chi non ha il godimento dei diritti civili e politici, chi non ha l'età richiesta dalla legge? Come spiegare e giustificare una legge la quale, secondo che è scritto l'articolo 37, non darebbe nemmeno facoltà di opporre il difetto delle condizioni giuridiche ad esser giurato nella stessa composizione definitiva del giuri? Qual senso, quale importanza, quale applicazione si ha dunque quest'articolo 2, base e fondamento di tutta la legge?

— Non minore difficoltà pare a me, che possa presentare la compilazione degli articoli 5, 6, 7 e 8. Quivi indubbiamente si tratta delle incapacità legali all'ufficio di giurato, e la conseguenza giuridica della violazione di quei divieti dovrebbe ragionevolmente essere sempre la stessa. Ciò non pertanto la formola usata in quei quattro articoli è diversa; — *Sono esclusi dall'ufficio di Giurato*, dice l'articolo 5; — *Non potranno essere assunti all'ufficio di Giurato*, è scritto nell'articolo 6; — *Sono esclusi dall'ufficio di Giurato*, dice di nuovo l'articolo 7; — *Sono incapaci all'ufficio di Giurato*, dichiara l'articolo 8.

Ora, perchè queste quattro formole per esprimere il medesimo concetto? Chiunque ha dimestichezza con la pratica forense non può non antivedere la molteplicità delle questioni che quella diversità di locuzioni può far nascere nella giurisprudenza. Ciascuno vorrà vedere un concetto recondito ed un pensiero diverso in ognuna di quelle formole, e da questa presupposta diversità di pensiero, ed evidente varietà di parole, si vorrà, e forse non senza ragione; trarne conseguenze diverse.

Io intendo, o Signori, il pensiero delicato che ha dovuto suggerire quella distinzione. Io comprendo che ad animi gentili ha dovuto parere dura cosa il comprendere sotto la stessa formola e la medesima disposizione casi d'incapacità moralmente diversi, l'ignoranza, per esempio, e il delitto, i condannati e gli accusati, i colpevoli e gli interdetti, gli infermi ed i falliti, e si è cercato perciò distinguere que-

ste gradazioni d'incapacità, comprendendole sotto forme diverse.

Ma in fatto di legislazioni queste sfumature sono difficilissime, e possono essere cagioni di difficoltà e di questioni interminabili. Quello che bisogna precipuamente guardare è il principio da cui si parte, e le conseguenze cui si vuol giungere; e quando principio e conseguenze sono identici, non parmi sia opportuno mutare la frase ed il linguaggio della legge.

Ora, se i diversi casi preveduti dagli articoli 5 ad 8 erano tutti stimati dal legislatore si gravi da non reputar capace dell'ufficio di giurato chi si trovi in una di quelle condizioni, e se l'oggetto e lo scopo di quelle disposizioni era quello appunto di escludere dalle funzioni di giurato siffatte persone, io credo che sarebbe stato più proprio e più preciso il riunire tutte quelle ipotesi sotto la medesima disposizione, e il dichiarare nè più nè meno che *incapaci* dell'ufficio di giurato coloro che sieno in quelle condizioni. Si eviterebbero, se non altro, con questo sistema le ambiguità che lascia quella varietà di locuzioni, e le interminabili questioni cui può dare origine.

Se non che pare che questa diversità di linguaggio voglia, fino ad un certo punto, menare ancora a diversità di conseguenze:

In fatti, o Signori, guardate per un momento gli articoli 37 e 43, e voi trovate che nell'art. 37, volendosi stabilire le cagioni di incompatibilità alla composizione definitiva del giuri, si indicano, nel n. 6, le persone contemplate negli articoli 5, 6, 7 ed 8 della presente legge.

Segue poi l'articolo 43 il quale volendo definire quali sieno le conseguenze di un giudizio nel quale fossero intervenuti per giurati persone comprese ne' varii casi d'incapacità, non li indica più tutti, ma ne sceglie, fra le diverse formole degli articoli 5 e 8, soltanto alcuni; e dice così:

« Fatta l'estrazione dei Giurati senza che il ministero pubblico o l'accusato abbiano proposta alcuna domanda od eccezione, non è ammesso alcun ricorso sulla legalità della costituzione del Giuri, a meno che non siensi violate le forme stabilite nella 1. parte dell'articolo 36, o abbiano fatto parte del Giuri le persone di che nell'articolo 5, nell'articolo 8 numeri 1, 2 e 4, e nell'articolo 37, numeri 1, 3 e 5 della presente legge. »

L'Ufficio Centrale del Senato ha rettificato la

citazione dell'articolo 8 con l'indicazione dei numeri 3 e 5, invece de' numeri 1, 2 e 4.

Ma se si è inteso con ciò distinguere gli effetti dei diversi casi d'incapacità, io mi permetterei di domandare con qual criterio e per qual ragione si abbia a dichiarare nullo un giudizio, nel quale sia intervenuto un giurato che sia stato condannato, per esempio, ad un mese o poco più di carcere che ha già espiato; è valido e legale un giudizio nel quale siano intervenuti come giurati individui che sono in istato d'accusa, o di confumacia, o sotto mandato di cattura per un reato gravissimo, per parricidio, per esempio, per falsità o per bancarotta fraudolenta? Perchè si abbia a ritenere nullo il giudizio se ha fatto parte del giuri un interdetto o un inabilitato, e valido se ne ha fatto parte un fallito non riabilitato? E peggio, secondo la correzione proposta dall'Ufficio Centrale del Senato, perchè si debba ritenere irremissibilmente nullo un giudizio nel quale sia intervenuto come giurato un fallito non riabilitato o un domestico con salario o senza, che sono i casi dei n. 3 e 5 dell'art. 8, e valido se ha fatto parte del Giuri un interdetto od inabilitato, ovvero un individuo che non sa leggere nè scrivere, ovvero che sia notoriamente pazzo, cieco o sordo che sono i casi contemplati nei numeri 1, 2 e 4 dell'articolo 8?

Egli pare in verità, o Signori, che questa materia non sia stata discussa con tutta la diligenza che merita, e che nella compilazione di questi articoli o si sia andati un po' troppo al di là, o si sia rimasti un po' troppo al di qua de' giusti confini.

E' per fermo in questa materia non vi sono che tre sistemi a seguire: 1. Il sistema che abbiamo attualmente in vigore, il quale consiste nel restringere in angustissimi confini le condizioni di capacità legale e le cause d'incapacità ed incompatibilità definite dalla legge; e nel lasciare una grande larghezza al criterio delle Giunte e delle Commissioni per la scelta degli individui più idonei all'ufficio di Giurato.

Con questo sistema che è il sistema inglese, il sistema francese, il sistema seguito in Ginevra, in Argovia, adottato presso di noi con la legge Rattazzi del 15 novembre 1859 che prima introdusse e generalizzò in Italia il sistema della Giuria, e con la legge del 1865 oggi in vigore, comprendete che le guarentigie della giustizia sono messe meno nelle disposizioni

generali della legge, che nelle forme e nei congegni mercè i quali si perviene alla scelta de' più idonei per intelligenza ed onestà, ed alla formazione definitiva delle liste de' giurati. Però, gli annullamenti posteriori al giudizio sono difficilissimi; perchè è difficile che si verifichi che uno dei giurati che prende parte al giudizio, si trovi o mancante di una delle condizioni legali, o in un caso di incapacità, essendo le une e gli altri ristrettissimi per legge.

2. Il sistema proposto nel primo schema di questo disegno di legge, che consiste nel temperare con savio accorgimento le precauzioni generali della legge e le elezioni individuali delle Giunte o Commissioni; nel crescere, perciò, le condizioni legali richieste per poter essere giurato per avere maggior sicurezza della capacità di coloro che sono chiamati al grave ufficio, e nello aumentare ad un tempo le ragioni legali d'incapacità o d'incompatibilità per essere più sicuri dell'onestà e della onoratezza di coloro ai quali il delicato compito del giudicare può essere commesso; e nello ordinare con molta prudenza gli ordini e le procedure necessarie alla formazione delle liste, in maniera da essere sicuri che fra i legalmente capaci siano veramente eletti quelli che per intelligenza, onestà e fermezza sieno i più idonei. Conseguenza di questo sistema è che le cause di possibili annullamenti sono maggiori. Per ovviare a questo pericolo il progetto di legge proponeva una cosa assai ardua, che poteva sembrare, e forse era molto rigorosa. Dava facoltà di dedurre prima della formazione del Giurì tutti i possibili motivi di incapacità, di incompatibilità e di ricuse legali, e ciò oltre le ricuse perentorie senza limite e senza motivi; ma una volta costituito il Giurì senza opposizioni, non vi era più luogo a nullità o ricorso contro la sua composizione.

3. Il terzo sistema, medio fra i due, che è quello di cui si trovano esempi nella legge sul giurì di Baviera del 3 agosto 1848, in quella di Prussia del 3 maggio 1852, in quella di Sassonia del 14 settembre 1868, ed anche un po' in quella del Belgio del 18 giugno 1869, e che credo potrebbe essere assai utilmente imitato da noi, consiste nel distinguere le condizioni di capacità in *essenziali*, per così dire, ed *accessorie*, e le ragioni d'incapacità in *assolute e relative*; e nel dichiarare nullo il giudizio quando

ne fa parte un giurato, che si trovi mancante delle condizioni essenziali ad essere giurato, ovvero nel caso di una incapacità assoluta; le altre condizioni di capacità od incapacità non dare luogo ad annullamento che quando sieno state proposte prima del giudizio.

Si potrebbe, è vero, seguire un altro sistema, che è quello larghissimo di stabilire molteplici le condizioni di capacità, molte le cagioni d'incompatibilità, e far valere tutte come motivi di annullamento quando fossero violate. Ma temo molto che questo sistema riuscirebbe pernicioso alla giustizia, rendendo frequentissimi gli annullamenti. Ma ad ogni modo sarebbe per lo meno un sistema chiaro e preciso; peggiore fra tutti mi sembra quello che lascia campo a questioni e ad incertezze; per le quali ho grande timore che le Corti di Cassazione saranno riempite di tanta quantità di ricorsi, e occupate da tanto numero di questioni da rendere difficilissimo l'andamento della giustizia penale.

Io prego perciò l'onorevole Ministro, e gli eminenti magistrati dell'Ufficio Centrale, i quali certamente desiderano quanto me che questa legge riesca la migliore possibile, di vedere se non sia il caso di richiamare ad esame, non dico già la sostanza, ma precipuamente la forma degli articoli in discorso per evitare le difficoltà e le questioni molteplici che nel modo come ora sono compilati certamente susciteranno nella loro applicazione.

Io non fo proposte: se lo dovessi, mi sarebbe facile riproporre gli articoli alquanto emendati del primo progetto ministeriale. Ma io non voglio intralciare la discussione della legge dai primi articoli; mi contento anche di una semplice dichiarazione che valga a chiarire i dubbi che ho esposti. Se questi schiarimenti mi mancassero, mi riservo di proporre qualche emendamento allorchè verranno in discussione gli articoli 37 e 43, affinchè sieno se non tolte, corrette almeno le principali difficoltà che sono venute enumerando.

PRESIDENTE. Nessuno domanda la parola...

Senatore VACCA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VACCA, *Relatore*. Io farò una dichiarazione molto semplice e ripeterò anzitutto una idea che ho svolta ampiamente nella Relazione, e che riguarda appunto la posizione in cui si

trovava l'Ufficio Centrale di fronte alla condizione delle cose.

L'Ufficio Centrale non ha creduto di poter mutare da capo a fondo tutta quanta l'economia di un progetto di legge che era già stato argomento di gravi e lunghe discussioni nell'altro ramo del Parlamento. Evidentemente le osservazioni che l'onorevole Senatore De Falco con tanta potenza di scienza e di parola presentava al Senato per quanto gravi e degnissime di considerazione pure non ci consentirebbero di poterne tener conto, appunto perchè fu unanime avviso del vostro Ufficio Centrale d'imporsi alcuni limiti, e restrizioni suggerite da ragioni di prudenza, e di convenienza parlamentare nell'opera di riesame dello schema di legge già votato dalla Camera dei Deputati.

Del rimanente le osservazioni che esponeva testè al Senato, parvero all'Ufficio Centrale degnissime di considerazione, tanto da farne oggetto di apposita discussione da cui non rifuggirebbe punto l'Ufficio Centrale. Se si tratterà di varianti che non intendano a turbare e sconvolgere tutto il sistema, volentieri saranno accolte, perchè abbiamo tutti comune il desiderio che la legge venga fuori irreprensibile quanto si può.

Rimarrà ora all'onorevole Senatore De Falco il dichiarare se intenda o pur no di fare, delle sue osservazioni, un'apposita proposta. Facendola, l'Ufficio Centrale dichiara esser pronto ad accettarne il rinvio.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Senatore Tecchio se insiste nella sua proposta, e ciò per l'ordine della discussione.

Senatore **TECCHIO.** Io non ho fatto che una osservazione; ho detto che da quella dipenderà il mio voto.

PRESIDENTE. Ma io debbo tenerne conto nell'ordine della votazione. Il Ministero ha accettato la redazione della Commissione, ella voleva far rivivere la redazione ministeriale.

Senatore **TECCHIO.** Ho detto semplicemente che io voterò contro.

Senatore **CHIESI.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **CHIESI.** In tal caso, io, come emendamento, propongo che si voti il numero 2 dell'articolo nei termini nei quali il numero stesso venne proposto dal Ministero e che è concepito così: « Avere non meno di 25 anni compiuti, nè più di 60 anni compiuti. » Dal

momento che il progetto come venne modificato dalla Commissione serve di testo alla discussione, la mia proposta di far rivivere il numero 2 del progetto ministeriale diventa un vero e proprio emendamento.

PRESIDENTE. Domandò se l'emendamento proposto dal Senatore Chiesi è appoggiato. (È appoggiato.)

Nello stesso articolo vi è un'altra variazione. Al numero 14 il testo ministeriale diceva: « tutti i Sindaci e coloro che sono o sono stati consiglieri di un Comune avente un popolazione superiore a 3000 abitanti »; nel progetto della Commissione si dice: « tutti i Sindaci non che coloro che sono o sono stati consiglieri di un Comune avente una popolazione superiore a 3000 abitanti. »

Senatore **CHIESI.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **CHIESI.** Anche su questo numero 14 intendo proporre, quale emendamento, la redazione proposta dal Ministero, tanto più che la variazione fatta non è di sostanza, ma di forma, così che, per dire la verità, non so nemmeno spiegare a me stesso la ragione per cui si sia cambiata la prima redazione.

Senatore **DE FILIPPO.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **DE FILIPPO.** Io comprendo la proposta dell'onorevole Senatore Chiesi, essa tende ad avvalorare l'ordine delle idee manifestate dall'onorevole Senatore Tecchio, ch'è quello d'impedire che s'introduca alcun emendamento nella legge che discutiamo. E però trovo naturale che non abbia neppure ad ammettere una parola, la quale non fa altro che migliorare la dizione dell'articolo stesso.

Ma l'Ufficio Centrale, il quale spera che, non solamente quest'emendamento, ma tutti gli altri da esso proposti, avranno l'onore dell'approvazione del Senato, non può consentire a che indirettamente si ottenga quello che il Senato non ha accolto, e che forse neppure era nell'intenzione dell'onorevole Tecchio che un articolo di questa legge non sia variato.

E poichè ho la parola; crederei di pregare il Senato a non mettere in votazione l'emendamento dell'onorevole Senatore Chiesi, ma invece di fare in modo che la votazione sia fatta sopra l'articolo dell'Ufficio, potendosi anche questo articolo votare per divisione.

PRESIDENTE. La domanda è perfettamente conforme al Regolamento. Qualora vi siano emendamenti; si votano prima, e, se sono approvati; si uniscono al testo.

Senatore VAGNA, *Relatore*. La discussione è aperta sul testo dell'Ufficio Centrale; quindi la riproduzione della proposta ministeriale è un emendamento.

Senatore LAUZI. Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Convengo perfettamente, anche perchè è nelle consuetudini del Senato, nella proposta fatta dall'onorevole Presidente, ma vorrei fare un'altra osservazione, ed è questa: se si intende prima di evadere gli emendamenti che possono essere proposti sulle diverse parti di quest'articolo... (*Voci no, no*), ovvero di leggere ciascuna parte e di mettere ai voti un emendamento quando ci è proposto.

Dico questo, perchè se prevale, come mi pare l'idea di discutere prima, e far deliberare il Senato su i parziali emendamenti per poi votare l'articolo tutto insieme, io mi permetterei di fare una piccola proposta che non è che di redazione, e credo che sarà accolta anche dall'Ufficio Centrale. Essa rettificherebbe la dizione che non mi pare molto esatta dell'ultimo comma dell'articolo, al paragrafo 21, in cui fra le persone che possono essere messe fra i Giurati sono indicati *coloro che pagano all'Erario dello Stato un annuo censo diretto computato a norma della legge elettorale*, ecc. Ora, la frase di *pagare un censo a me* non pare esatta. Si dice che si ha il censo elettorale quando si pagano certe imposte per estimo, e tra le altre nell'ultima parte dell'art. 33 dello Statuto si dice: *Chi paga imposte dirette allo Stato per la somma di ecc. Dunque io crederei molto più esatto di formulare questo articolo in questo modo: Coloro che pagano all'Erario dello Stato annualmente per imposte dirette computate a norma della legge elettorale politica una somma non inferiori a L. 300, ecc.*

PRESIDENTE. Abbia la compiacenza di scriverlo e farlo tenere alla Presidenza.

Senatore VERGA (*dell'Ufficio Centrale*). - Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VERGA. L'articolo primo della legge elettorale dice che si abbia a pagare un *annuo censo* non minore di lire 40. Dunque, qui si è

riprodotta la disposizione riferendoci a quella legge.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Senatore Lauzi se insiste nella sua proposta.

Senatore LAUZI. Dal momento che una legge anteriore sembra all'Ufficio Centrale render accettabile italianamente questa frase, non ho niente a dire, e ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Si passa alla votazione degli emendamenti.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io dichiaro che il Ministero non può sicuramente rifiutare l'articolo proposto da se medesimo; ma non respingerà nemmeno la proposta fatta dalla Commissione, quando al Senato piaccia adottarla, poiché io vi ho aderito, ed ho anche manifestati al Senato i motivi che mi hanno mosso a darvi la mia adesione.

PRESIDENTE. L'emendamento proposto dall'onorevole Chiesi direbbe: « avere non meno di 25 anni compiuti e non più di 60 anni compiuti. »

Metto ai voti questo emendamento.

(Dopo prova e controprova l'emendamento non è approvato.)

Ora viene l'altro emendamento dell'onorevole Senatore Chiesi:

« Tutti i Sindaci e coloro che sono o sono stati consiglieri di un Comune avente una popolazione superiore a 3000 abitanti. »

Chi lo approva, voglia levarsi.

(Non è approvato.)

Adesso si voterà l'articolo intero come fu proposto dall'Ufficio Centrale.

Lo si rilegge.

(*Vedi sopra.*)

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Presentazione di tre progetti di legge.

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Ho l'onore di presentare al Senato tre progetti di legge:

1. Per autorizzare il Governo a dare esecuzione ad un trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia ed il Messico;

2. Convenzione postale fra l'Italia ed il Brasile;

3. Convenzione monetaria addizionale tra l'Italia, la Francia, il Belgio e la Svizzera.

Questi tre progetti di legge sono già stati approvati dall'altro ramo del Parlamento, e faccio preghiera al Senato perchè voglia occuparsene d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro degli Esteri della presentazione di questi tre progetti di legge, i quali saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

L'onorevole Ministro ha chiesto l'urgenza di questi progetti.

Chi ne ammette l'urgenza, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ripresa della discussione.

Si dà lettura dell'art. 3 del progetto in discussione:

Art. 3.

Non sono iscritti sulla lista dei giurati:

1. i ministri del Re;
2. i segretari generali e direttori generali dei ministeri;
3. i membri del consiglio di stato e della corte dei conti;
4. i prefetti delle provincie ed i sottoprefetti dei circondari;
5. i ministri di qualunque culto;
6. i militari ed assimilati in effettivo servizio;
7. gli ufficiali, impiegati ed agenti di pubblica sicurezza;
8. i funzionari dell'ordine giudiziario;
9. gli uscieri.

(Approvato.)

Art. 4.

Sono dispensati dall'ufficio di giurato:

1. i senatori e i deputati durante le sessioni parlamentari;
2. gli impiegati governativi delle dogane delle tasse e registro, delle poste, e dei telegrafi, e gli esattori comunali, quando il rispettivo ufficio abbia un solo titolare senza supplente;
3. i medici, chirurghi e veterinarii, i farmacisti ed i notai dei comuni nei quali non avvii che un solo esercente in queste professioni.

Sono dispensati sopra loro domanda gli impiegati governativi, il cui ufficio abbia un solo titolare.

(Approvato.)

Art. 5.

Sono esclusi dall'ufficio di giurato:

1. Coloro che furono condannati ad una pena che porta seco la interdizione dall'ufficio di giurato, o che ne furono interdetti con sentenza;

2. coloro che furono condannati per crimine, sia a pena criminale, sia per effetto di circostanze scusanti a pena correzionale;

3. coloro che furono condannati ad una pena qualunque per reati contro la pubblica fede o la pubblica tranquillità salvochè si tratti di semplice ritenzione, o porto d'armi ovvero per furto, truffa, appropriazione indebita o frode, ricettazione o favorita vendita di cose furtive, concussione, sottrazione commessa da ufficiali e depositari pubblici, corruzione, contrabbando, calunnia, falsa testimonianza, reati contro il buon costume ed offese a giudici o giurati.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore De Filippo ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Al 3° comma, o più propriamente al N. 3 di quest'articolo, è stata omessa per errore di stampa una virgola, anz due virgole.

« N. 3. Coloro che furono condannati ad una pena qualunque per reati contro la pubblica fede o la pubblica tranquillità » qui ci vuole una virgola. Poi, « salvo che si tratti di semplice ritenzione, o porto d'armi, » e qui ci vuole un'altra virgola, « ovvero per furto, truffa, ecc. »

Senatore SANSEVERINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SANSEVERINO. A me parrebbe che per maggior chiarezza, dopo la parola, *ovvero*, che leggesi verso la fine della modificazione dell'Ufficio Centrale, converrebbe ripetere la parola: *condannati*, e dire così: « ovvero condannati per furto, truffa, ecc., ecc. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non credo che siavi bisogno di ripetere la parola, *condannati*, come vorrebbe il Senatore Sanseverino.

L'articolo è così concepito: « 3. Coloro che furono condannati ad una pena qualunque per reati contro la pubblica fede o la pubblica tranquillità, salvo che si tratti di semplice ritenzione, o porto di armi, ovvero per furto, truffa, ecc. Egli è chiaro che la parola, *condannati*, regge tutta intera la proposizione senza che sia il caso di farne la ripetizione.

Senatore SANSEVERINO. Perdoni, ma parmi che non vi sarebbe questo bisogno nel testo del Ministero. Ma siccome in quello dell'Ufficio Centrale si è introdotta un'eccezione colle parole: « salvo che si tratti di semplice ritenzione, o porto d'armi, » così l'eccezione è relativa soltanto ai reati contro la pubblica tranquillità. Si passa quindi ad accennare un'altra specie di reati, ai quali da ognuno si comprende che quell'espressione non può riferirsi.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Senatore Sanseverino nel suo emendamento?

Senatore SANSEVERINO. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'art. 5 per porlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 6.

Non potranno essere assunti all'ufficio di giurati:

1. Coloro che sono in istato di accusa o di contumacia, o sotto mandato di cattura, o coloro contro i quali per uno dei reati contemplati nell'articolo precedente siasi spiccato mandato di comparizione;

2. Coloro che sono stati assoluti dall'imputazione di un crimine, o di uno dei delitti indicati nell'articolo precedente od avendo riportato ordinanza di non farsi luogo a procedimento, non hanno ottenuto o non possono ottenere ai termini del Codice di procedura penale che l'imputazione sia cancellata dai registri penali;

3. I pubblici ufficiali e funzionari civili e militari, gli impiegati delle Provincie e dei Comuni e di altro stabilimento pubblico rimossi o destituiti dall'impiego; quando però la rimozione o destituzione sia stata determinata da causa che la Giunta stabilita nell'articolo 18 abbia riconosciuta disonorante.

Senatore TROMBETTA. Domando la parola. Io ho avuto anche la cautela di farmi iscrivere

per la discussione dell'art. 6, perchè v'è una questione piuttosto grave che io desidero di trattare ampiamente.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Trombetta.

Senatore TROMBETTA. Signori Senatori, io prendo la parola con qualche esitanza, sia perchè l'ora è alquanto inoltrata, sia perchè debbo trattare una questione la quale non mi permette di sollevarmi di un punto, di un punto solo dalla pesante atmosfera della legge penale.

Non so se il Senato avrà la pazienza di ascoltarmi.

Voci. Parli, parli.

Senatore TROMBETTA. Ad ogni modo io ho bisogno di molta indulgenza.

La maggioranza dell'Ufficio Centrale non ha creduto di secondarmi nella proposta che io faceva di una radicale mutazione al N. 2 di quest'articolo 6. Convien dire, onorevoli Signori, che sia ben profonda la mia convinzione se, nonostante la mia grande stima per la scienza legale dei dotti ed illustri miei Colleghi dell'Ufficio Centrale, io mi mantengo tuttavia impenitente, e sono anzi indotto a ripetere la proposta medesima, ed a pregare il Senato di volermi permettere che io rispettosamente mi appelli al suo giudizio.

Io ho anzi fiducia, che l'onorevole Ministro Guardasigilli, cotanto severo per tutto ciò che attiene ai principi costituzionali vorrà fare buon viso alla mia mozione, la quale non ha altro scopo che quello di far scomparire da un progetto di legge che tanto strettamente si rannoda colle nostre libere istituzioni, una disposizione, che per me suona come un anacronismo; una disposizione che io, veterano della giustizia penale, trovo essenzialmente erronea, perchè in disarmonia colla vigente legislazione penale, in disarmonia coi principi che stanno a base di ogni libero Governo.

Stringerò, stante l'ora tarda, per quanto mi sarà possibile, le mie osservazioni; ma siccome non è improbabile che la mia povera proposta sia naufragata nelle limpide acque dell'Ufficio Centrale, per imperizia del proponente il quale non abbia forse saputo abbastanza chiaramente spiegare il suo concetto, cercherò di spiegarmi meglio.

Che vale il dissimularlo? Molte volte il timore di essere troppo loquace mi fa cadere

nell'opposto difetto. Ho tanto parlato nella mia vita giudiziaria, che si è operata in me una specie di reazione, e mi seduce il silenzio. Veggo ora però la necessità di dare alla mia proposta quello sviluppo, che è richiesto dall'importanza dell'argomento.

I più reputati legisti, i più reputati pubblicisti che trattarono dell'interessante argomento della Giuria, tutti convennero nel concetto che la legge nel chiamare i cittadini al nobile ufficio di giudice, abbia non solamente il diritto, ma ben anco il dovere di scrutare severamente la loro moralità. Essa non deve permettere che alcun dubbio possa adombrare la loro probità, la loro indipendenza. Ed a questo principio appunto trovai informato l'attuale progetto di legge, avvegnacchè mentre coll'articolo 5 viene stabilita l'esclusione dall'ufficio di Giurato per indegnità provata, vale quanto dire, dei condannati per crimine, ovvero per furto, truffa, frode, appropriazione indebita, corruzione, concussione, reati contro la pubblica tranquillità, reati contro la pubblica fede, ed altri, coll'articolo 6 ne allontana coloro che possono essere colpiti da indegnità presunta. Vediamo infatti compresi in questo articolo coloro che sono in istato di accusa o di contumacia, o sotto mandato di cattura o di comparizione, come altresì le persone sospette, i pubblici ufficiali, e funzionari civili e militari, gli impiegati dei Comuni, e delle provincie, gli avvocati e procuratori che fossero stati rimossi o destituiti rispettivamente dal loro impiego o dalla loro professione con provvedimenti disciplinari.

Fin qui siamo sul terreno della legalità, fin qui sta bene, perfettamente bene, onorevoli Signori; ma dove non posso accettare assolutamente l'articolo si è nel già detto numero 2. Se la mia convinzione non mi fa velo alla mente, questa parte è affatto sbagliata.

Ho detto *se la mia convinzione non mi fa velo alla mente*, perchè oltre all'autorevole contrario avviso degli illustri ed onorevoli miei Colleghi dell'Ufficio Centrale, non posso dimenticare né debbo tacere al Senato, che questo articolo passò integralmente, per ben due volte alla Giunta dell'altro ramo del Parlamento, senza incontrare ombra di ostacolo e fu sottoposto alla pubblica discussione senza incontrare ombra di ostacoli od obiezione qualsiasi.

Ma ciò per lo più succede, onorevoli Signori,

quando lo scopo di una disposizione esercita una potente attrattiva su chi la esamina.

La idea del bene molte volte abbaglia, e molte volte col suo bagliore fa scomparire i difetti.

Vogliamo buoni giurati, giurati onesti, si grida da ogni parte; vi furono troppi scandalosi verdetti. È tempo di finirli; e per avere buoni giurati, non bisogna scrupoleggiare, bisogna abbondare nelle cautele, non sono mai troppe le precauzioni; i giurati debbono essere non solamente puri da ogni macchia, ma non debbono avere attorno di quelle certe nebbie che si chiamano presunzioni e sospetti.

Sì, o Signori, ciò è giusto, eminentemente giusto. La legge sui giurati non deve arretrarsi alle colpe, accertate dalle condanne giudiziarie, deve pure estendersi ai sospetti e alle presunzioni.

Ma, onorevoli Signori, la legge deve distinguere le presunzioni legali dalle presunzioni volgari.

In tema di presunzioni vi sono certi confini, che non si possono assolutamente varcare senza invadere un campo, entro il quale stanno nientemeno che le franchigie costituzionali. In quel campo, può solo penetrare con qualche cautela, con riserbo, senza rumori la Giunta distrettuale di revisione, alla quale è affidata una missione, altrettanto delicata, quanto importante, non mai la solennità di una legge. Ma non anticipiamo la discussione; esaminiamo innanzi tutto l'articolo che suona così:

« Non potranno essere assunti all'ufficio di giurato... »

Lasciamo il numero 1 sul quale non vi è questione, e veniamo subito al numero 2; così segue l'articolo:

« Coloro che sono stati... »

In questo momento mi accorgo che vi è pure un difetto di forma giacchè deve dire « essendo stati » e non « sono stati. » Come sta scritto, il senso non corre; ma io non combatto la forma, né le sgrammaticature, combatto la sostanza della disposizione, che desidero soppressa.

« Coloro che essendo stati assoluti dall'imputazione di un crimine o di uno dei delitti indicati nell'articolo precedente, od avendo riportato ordinanza di non farsi luogo a procedimento, non hanno ottenuto o non possono ottenere ai termini del Codice di procedura pe-

nale, che l'imputazione sia cancellata dai registri penali. »

La questione è grave. Questa disposizione comprende tre distinti ordini di provvedimenti giudiziarii. 1. Le sentenze di assoluzione; 2. Le sentenze egualmente definitive di non farsi luogo a procedimento, emanate dopo regolare giudizio; 3. Le ordinanze del giudice istruttore, della Camera di Consiglio e le sentenze della Sezione di accusa colle quali siasi dichiarato non farsi luogo a procedimento.

Riguardo a quest'ultimi provvedimenti, quando l'ordinanza di *non luogo* è determinata da insufficienza di prove, il processo può essere riaperto, sempre quando sopravvengano nuove prove od indizii; ma relativamente alle sentenze di assolutoria, come eziandio relativamente alle sentenze di *non farsi luogo*, pronunziate dopo regolare giudizio, l'imputato non può più in verun caso essere sottoposto a processo, od altrimenti molestato per il fatto oggetto dell'imputazione.

Cominciamo dalle assolutorie. Il progetto adunque non si tiene pago dell'assoluzione dell'imputato per ammettere un cittadino all'ufficio di Giurato, esso esige inoltre che l'assolto abbia ottenuta la cancellazione dell'imputazione dai registri penali. Ed è qui che sta il primo errore, in quanto che la cancellazione dell'imputazione dai registri penali non si potrà effettuare mai, perchè non la consente la legge.

Stabilisce bensì l'articolo 604 del Codice di procedura penale, che nei sopraindicati casi di assolutoria, o di dichiarazione di non farsi luogo a procedimento possa l'imputato domandare che si abbia per *cancellata* l'imputazione iscritta a suo carico; e la relativa concessione avrà per effetto di far sì che nei certificati di penalità venga omessa quella imputazione.

Ma i registri penali porteranno pur sempre a fianco del nome dell'imputato il tenore della imputazione; e questo è regolare, in quanto che può avvenire il caso, in cui simili nozioni si rendano di grande interesse per l'amministrazione della giustizia.

Ecco com'è concepito l'articolo 604 del Codice di procedura penale:

« Allorchè con ordinanza o sentenza divenuta irrevocabile l'imputato sarà stato assolto, o si sarà dichiarato non farsi luogo a procedimento, o perchè il fatto non costituisce

reato, o perchè consta non essere avvenuto il fatto che formò l'oggetto dell'imputazione, o è provato che l'imputato non l'ha commesso o non vi ha avuto parte, l'imputato potrà domandare *che si abbia per cancellata* dai registri penali la imputazione iscritta a suo carico.

» La Camera di Consiglio, la Sezione di accusa, il Tribunale o la Corte d'appello da cui fu pronunziata l'ordinanza o la sentenza, esaminati gli atti e sentito il Pubblico Ministero, pronunzierà sulla domanda, ed ove creda dover essere accolta, ordinerà *che nei certificati penali al nome dell'imputato venga omessa quella imputazione.* »

È questa disposizione, che non trova riscontro nel Codice di procedura penale di Francia, nè in altri Codici di Stati retti a libere istituzioni, ha la sua ragione di essere nel plausibile desiderio, che può avere l'assolto di vedere cancellata la imputazione dal certificato di penalità, che gli occorre di presentare a titolo giustificativo per ottenere un impiego od avviarsi ad una professione.

Questo e non altro, a mio avviso, può essere lo spirito, lo scopo della disposizione dell'articolo 604; diversamente si dovrebbe dire che anche in un Governo costituzionale, una sentenza di assoluzione non basti a purgare pienamente l'imputato dalle imputazioni, ma che dopo l'assoluzione debba intervenire un secondo giudizio, e, quel che più importa, un segreto giudizio, ove, esaminati gli atti e la sentenza, ove, ponderati i termini della motivazione, si instituisca una distinzione fra il caso in cui l'assoluzione sia stata determinata dalla certezza dell'innocenza dell'imputato, ed il caso in cui l'assoluzione sia stata determinata da insufficienza di prove per far luogo, o non far luogo alla cancellazione della imputazione.

Le sentenze di assoluzione, massime nei liberi Governi, debbono necessariamente ed indistintamente avere un prestigio, prestigio che cadrebbe qualora per giustificare pienamente l'assolto, occorresse altro provvedimento dell'autorità giudiziaria; e ciò sarebbe maggiormente grave se l'assolutoria emanasse dalla deliberazione del Giuri.

Una legge la quale stabilisca, al di là dell'assolutoria, altri incumbenti, altre indagini, a giustificazione dell'imputato, include una diffidenza.

Rispettiamo altamente le sentenze di assoluzione se vogliamo rispettate le condanne; diffidando delle une, ragion vuole che si diffidi anche delle altre, e ne andrebbe intieramente sconvolto il sistema penale. Le leggi debbono rispettare le leggi, e quelle singolarmente che si rannodano ad un principio costituzionale.

Pur troppo le imputazioni, e più ancora il carcere gettano talvolta sull'imputato una fosca nube, che nessuna assolutoria perviene poi a dileguare. Importa quindi sommamente al Governo, che si attribuisca la massima importanza alle assoluzioni; e ciò è tanto più necessario in una legge che tende a maggiormente guarentire la sicurezza, la verità e la moralità dei giudizi. Importa al Governo che prevalga nella pubblica opinione l'idea, non essere i registri penali che possano per se stessi vulnerare una riputazione, oscurare un nome, ma bensì l'annotazione, che in essi esista di una sentenza di condanna per fatto disonorante. Il nome anche il più intemerato può fatalmente trovarsi accoppiato nei registri penali con una grave imputazione. E che perciò?

Interviene l'assolutoria. Resterà il nome dell'imputato a fianco dell'imputazione, ma scomparire ogni macchia; e l'assoluto, se impiegato, è rimesso all'impiego, e ad ogni modo torna in possesso dei suoi più preziosi diritti politici e civili; gli si dischiudono le porte dei Comizi comunali, dei Comizi provinciali, le stesse porte del Parlamento.

E vorremo noi con questa disposizione solennemente escludere il cittadino assolto dall'ufficio di Giurato, se non ottiene la cancellazione dell'imputazione dai registri penali?

E questa cancellazione, o fittizia o reale, che si voglia, non verrà mai concessa all'assolto, a meno che sia espresso nella sentenza essere provato che l'imputato non ha commesso il reato, o non vi ha preso parte; nei casi più frequenti, quando cioè l'assolutoria è dettata da insufficienza di prove, la cancellazione dell'imputazione gli deve essere negata.

Ciò non è solamente grave, ma incostituzionale, dovendosi dire, che rientri nella competenza di questo segreto giudizio, posteriore alla solennità dell'assoluzione, il decidere se l'assoluto debba ricomparire nella società con fronte alta, o col rossore del colpevole.

Io non so se il Senato vorrà continuarmi la sua attenzione, perchè sono ancora alquanto lontano dal termine delle mie osservazioni.

Voci. Parli, parli.

Senatore TROMBETTA. Il second'ordine dei provvedimenti giudiziari, ai quali allude la disposizione in esame, e con essa l'art. 604 del Codice di procedura penale; abbraccia le sentenze di *non farsi luogo a procedimento*, sentenze egualmente definitive, per le quali l'imputato, come nel caso di assolutoria, non può più essere sottoposto a processo, nè molestato pel fatto, oggetto dell'imputazione.

Sono tre i casi in cui tali sentenze possono essere pronunciate: 1. Quando è esclusa l'esistenza del fatto; 2. quando il fatto non costituisce reato; 3. quando è prescritta l'azione penale.

Lasciando per ora a parte la questione della prescrizione, questione abbastanza grave della quale tratterò in appresso perchè intendo proporre analoga disposizione, è evidente, quanto al primo caso, quando, cioè, è affatto esclusa l'esistenza del fatto, che l'imputato esce puro e limpido dal giudizio, giudizio che si deve considerare come non avvenuto; talchè riesce inutile ogni indagine, ogni incumbente ulteriore.

Nel secondo caso: quando si tratta di sentenza di *non farsi luogo a procedimento perchè il fatto non costituisce un reato*, è bensì vero, che può talvolta succedere che il fatto non costituente nè crimine, nè delitto, nè contravvenzione, racchiuda qualche elemento d'immoralità che renda indegno l'imputato di essere assunto all'ufficio di Giurato; ma in questi casi, oltrechè è molto probabile che la Corte d'appello od il Tribunale, dietro analoga domanda, acconsentano a che si abbia per cancellata l'imputazione, trattandosi di un fatto estraneo alla giustizia penale, cosicchè la cancellazione non offrirebbe alcuna guarentigia, è sempre più prudente, ad ogni modo, il partito di abbandonare questo giudizio alla Giunta distrettuale di revisione; alla quale è appunto affidato l'esame di tutti quei fatti più o meno vituperevoli e disonoranti che, se sfuggono all'azione della legge, non cessano di oscurare la riputazione di chi se ne rese colpevole; e di consigliare il suo allontanamento dalle Corti d'Assise.

Su quest'incumbenza della Giunta di revisione fu unanime l'Ufficio Centrale, chè rico-

nonbbe in essa non solamente il diritto, ma ben anco il dovere di escludere dalle liste sulla base delle informazioni avute dall'autorità politica, gli uomini torbidi e di moralità sospetta, come sta scritto nella splendida Relazione dell'onorevole Senatore Vacca, e come abbastanza chiaramente si deduce dall'art. 18 del progetto, ch'io mi astengo dal toccare più particolarmente, perchè non ancora in discussione.

E la Giunta distrettuale di revisione, così in questo caso, come nelle assolutorie, può agire liberamente senza scrupolo, coll'occhio unicamente intento alla scelta dei buoni ed onesti Giurati, in quanto che pur troppo i richiami non sono mai indirizzati ad ottenere la iscrizione nelle liste, ma bensì a scansarne l'ufficio, per quanto onorevole.

Il terzo ordine dei provvedimenti giudiziari, cui si riferisce l'articolo in esame comprende le ordinanze del giudice Istruttore, della Camera di Consiglio, e le sentenze della Sezione di accusa, con le quali siasi dichiarato non farsi luogo a procedimento.

Sono anche tre i casi in cui può essere preferita una tale dichiarazione.

1. Quando il fatto non costituisce reato ;
2. Quando l'azione penale è prescritta ;
3. Quando non risultino sufficienti indizii di reità contro l'imputato.

Lascierò ancora per poco in disparte le dichiarazioni di *non luogo* per la prescrizione ; come non ripeterò ciò che ho già detto testè riguardo dei fatti, che non costituiscono nè crimine, nè delitto, nè contravvenzione ; ma parlerò senz'altro del caso, in cui il Giudice istruttore, la Camera di Consiglio, o la Sezione di accusa abbiano dichiarato non farsi luogo a procedimento per mancanza di sufficienti indizii ; perchè l'articolo in discussione contiene a mio avviso un secondo errore. È chiaro infatti, che a termine di questo N. 2 dell'articolo 6, coloro i quali hanno riportata un'ordinanza di *non luogo* per insufficienza di indizii non possono essere assunti all'ufficio di Giurato se non ottengono la cancellazione dell'imputazione dai registri penali.

Io non so, se alcuno vi sia in quest'augusto Consesso il quale abbia percorso tutta la scala gerarchica giudiziaria fin dai primi gradini ; ma chi l'ha percorsa ben può dire che insorgono talvolta accuse altrettanto gravi quanto

insussistenti contro cittadini i più onesti e spechiati, contro alti funzionari e contro gli stessi ministri ; non mancando nella Società i malevoli che per vendetta, e le teste balzane ed eccentriche che per vaghezza di colpire in alto, presentano querela con formale ricorso contro persone le più stimabili e le più stimate, non rifuggendo dall'accusarle dei reati più vituperevoli ed abietti, e non rifuggendo dall'immaginare ed accumulare indizii con arte veramente infernale!

Io, io mi ricordo, onorevoli Signori, e me lo ricordo perchè l'ho impresso nell'anima ; mi ricordo di un'accusa niente meno che di latrocinio, di un'accusa di grassazione con omicidio, stata scagliata e proseguita con ostinata impudenza contro un insigne funzionario della diplomazia, la cui rettitudine era pari all'altezza dei servigi da lui resi allo Stato. Vi è probabilmente in quest'aula chi conosce e può confermare il fatto.

Ebbene, in questo ed altri simili casi non vi è altro mezzo di respingere la sfacciata querela e di troncane il corso al processo che con un'ordinanza di non farsi luogo a procedimento, la quale sarà profferita dal Giudice istruttore se trattasi di delitto, e, se si tratta di crimine, dalla Camera di Consiglio.

Or bene, si dovrà dire adunque che quegli uomini intemerati debbano ricorrere al Tribunale o alla Corte per ottenere che si abbia come cancellata dai registri penali la imputazione, essi che ignorano perfino di essere stati imputati ? Mi si risponderà che io esagero, che ciò non è necessario, a termini dell'articolo 6 del progetto ; bastando che si trovi in condizione tale da poter ottenere un favorevole Decreto, dicendo l'articolo *non hanno ottenuto o non possono ottenere* che l'imputazione sia cancellata dai registri penali. Ma chi farà, come s'istituirà questo giudizio, se non è promosso da chi ha interesse a promuoverlo ?

Nè si può dire, che non altro occorra che verificare se colui che fu imputato trovisi in uno dei casi contemplati dall'art. 604 del Codice di procedura penale, pei quali è consentita la cancellazione: questa verifica non basta, in quanto che, secondo lo stesso articolo, il Tribunale e la Corte d'appello non possono sentenziare a tale riguardo senza avere prima esaminati gli atti e sentito il Pubblico Ministero.

Ma vi ha di più. Ritenuti i termini in cui trovasi concepito l'articolo 604, è forza il riconoscere che il caso della dichiarazione di *non luogo* per mancanza di sufficienti indizi sia essa pronunciata dal Giudice istruttore o dalla Camera di Consiglio, o dalla sezione di accusa, non è fra i casi ivi contemplati per cui si possa concedere la cancellazione della imputazione dai registri penali; vi si oppone la natura delle ordinanze medesime. Allora soltanto la cancellazione viene consentita, quando la dichiarazione di *non luogo* è stata pronunciata con ordinanza divenuta irrevocabile, e le dichiarazioni di *non luogo* per mancanza di sufficienti indizii, sono revocabili ogni qualvolta sopravvengono prove od indizii per cui si riapra il procedimento.

Forse il Senato sarà stanco....

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. L'onorev. Trombetta continuerà domani il suo discorso.

Prima di sciogliere la seduta si procederà alla verifica dello squittinio sulle leggi votate.

(I Senatori Segretarii procedono allo spoglio dei voti.)

PRESIDENTE. Debbo con dispiacere annunziare che la votazione sui varii progetti di legge è nulla anche oggi per insufficienza di numero legale dei Senatori presenti.

Domani si terrà seduta all'ora solita per rinnovamento della votazione e per seguito della discussione del progetto per modificazioni all'ordinamento de' Giurati.

La seduta è sciolta (ore 6).